Diversi
47.

Diversi 47

RSI

48

1r

N°

Diversi n° 17

48

V2

Vv

Tauola del preseto Statutello

Li tauernari, pizzicarolli, panacocoli, fornari sono sottoposti all'ufitiale — fol. 1. c. 1.
Le fonte guaste, et non nette sottoposte all'ufitiale — fol. 1. c. 1.
Li porci non possano andare per la città et borghi — fol. 1. c. 2.
Le piazze, et strade della città, e contado di Perugia da polizzi — fol. 1. c. 3.
Le porte della città da montenezzi — fol. 1. c. 3.
Le strade, e piazze, che si mattonino — fol. 1. c. 4. 5.
Le scale, banchetti, pietre, legni, et altre cose impedienti il passare per le strade, che si leuano — fol. 1. c. 5.
Li sedili in che si possino fare — fol. 2. c. 1.
L'immunditie inanzi alle case, che si leuano — fol. 2. c. 2.
L'immunditie, et cercare con diligentia chi ui la poste, et fare inquirere — fol. 2. c. 3.
Ogniuno essercitante arte posti esse astretto a essercitarla bene secondo li statuti — fol. 2. c. 4.
Le strade uie, et remboccii si debbano nettare a requisitione de chi il dimanda — fol. 2. c. 5.

Le fonti, et acquedotti, che si rasettino a spe=
se delle Com.tà delli luoghi ——— fol. 2. c. 6.
Le fonti e piazze da farsi in danno della
fonte si possino guastare ——— fol. 2. c. 7.
L'acque delle fonti, et fiumi, che non si pos=
sino deviare ——— fol. 3. c. 1.
Le forme, et strade, che si remaniscano, et ri=
mettino alli luoghi loro ——— fol. 3. c. 2.
Li panni, et altre cose, che non si possino lava=
re in fonte buone ——— fol. 3. c. 3.
Li litami non si tenghino apresso le fonti ——— fol. 3. c. 4.
Li arbori non si tenghino apresso le fonti &
diece piedi ——— fol. 3. c. 5.
Li taverneri, et pizzecarelli siano sottopo=
sti all'ufitiale ——— fol. 3. c. 6.
Le misure si debbano bollare ——— fol. 3. c. 6
Li porci non si possino tenere nella città, et
soborghi ——— fol. 4. c. 1.
Le banche sotto le porte, che non si possino
tenere ——— fol. 4. c. 2.
Le carrette, et ruoti non possino andare
per la città, et borghi ——— fol. 5. c. 1.
Le spallature delle botteghe non si possi=
no buttare in piazza ——— fol. 5. c. 2.

Li ufficiali, che consentissero alli frandi si puniscano ———— fol. 8. c. 3.

Li Com.rij Vic.rij Sindici delli luoghi, che debbano denuntiare i frandi, et contrabandi — fol. 9. c. 1.

Li grani non si possino portare da castello a castello ———— fol. 9. c. 2.

La rata della pena all'accusatore ———— fol. 10. c. 2.

La rata della pena delli esecutori ———— fol. 10. c. 2.

Il grano che si porta fuori contra la forma della licentia ———— fol. 10. c. 1.

Li fraudanti, et portanti le cose prohibite, che ciascuno li potrà pigliare ———— fol. 10. c. 4.

Li fraudanti possino essere offesi insino al sangue ———— fol. 10. c. 4.

Li Priori siano giudici sopra i frandi — fol. 11. c. 1.

Le biadi non si possino comprar p(er) rivendere — fol. 11. c. 2.

Li frandi debbano essere riportati dalli Sindici ———— fol. 11. c. 2.

Li Priori possino tassar le pene ———— fol. 12. c. 1.

Li fraudanti da una volta in su, non si possino gratiare ———— fol. 12. c. 2.

Li colpevoli di fatti si devano condennare — fol. 12 c. 3

Il Potestà et altri ufitiali prestino ogni aiuto — fol. 12 c. 4

La quarta parte delle pene per li ufitiali et essecutori — fol. 12 c. 5

Uno ufitiale dell'abondantia non possa risoluere nissuno — fol. 13 c. 1

Nelli casi non provisti si proceda de simile a simile — fol. 13 c. 2

L'autorità dell'ufitiale del Com.re — fol. 13 c. 2

L'ufitiale del Com.re da ognuno facci osservare li statuti — fol. 13 c. 3

Li macellari taglino bene le carni, et dieno il giusto prezzo — fol. 13 c. 3

Li pesci si vendano buoni — fol. 13 c. 4

Li vendenti li pesci, et fraudanti si gastighino — fol. 13 c. 4

Il pescie che ce ne venga secondo la forma delli statuti — fol. 13 c. 4

Non si facci la capa delle lasche — fol. 13 c. 4

Li conduttori osservino li statuti della condotta — fol. 13 c. 4

Le vie tolte, che si restituiscano —— fol. 5. c. 3.
Le vie guaste, et occupate che si rassettino fol. 5. c. 4.
L'autorità dell'ufitiale del com.re non si diminuisca —— fol. 5. c. 5.
Il salario dell'ufitiale —— fol. 6. c. 1.
Li ufitiali dell'abondanza non possino rinuntiar l'ufitio —— fol. 6. c. 2.
Li ufitiali dell'abondanza non possino dar licentia di poter cavare grano —— fol. 6. c. 3.
Il grano, o farina non si possa cavar del contado di Perugia —— fol. 6. c. 4.
Il pane non si possi cavar di Perugia. 7. c. 1.
Orzo, et altre biadi non si possino cavar del contado di Perugia —— fol. 7. c. 2.
Il vino non si possi cavare —— fol. 7. c. 3.
L'olio non si possi cavare —— fol. 7. c. 4.
Carne salate, et altre grascie non si possino cavare —— fol. 8. c. 1
Bestiami di nesuna sorte non si possino cavare del contado di Perugia — fol. 8. c. 2.

Li granati dall'ofitiale habbia
ricorso dalli Priori —— fol. 14. 10.
Li porci, et capre non si possino tene=
re in certi luoghi —— fol. 15. c. 1.
Le carne mortacine non si possino ne
uendere, ne comprare —— fol. 15. c. 2.
Le carne non si possino amantare
con pelle, e grassi d'altre bestie —— fol. 15. c. 3.
Le troie dal principio di Maggio in=
sino alla festa di tutti i Santi nõ
si possino macellare —— fol. 16. c. 1.
Le porcellette si possino uendere senza
pena —— fol. 16. c. 2.
Li macellari si possino astringere a
giurare di osseruare li Statuti —— fol. 16. c. 3.
Le carne bouine dalle tisite si de=
uano tener separate —— fol. 16. c. 4.
Le carne tisite per buone non si pos=
sino uendere —— fol. 16. c. 5.
Le carne granose non si possano uen=
dere —— fol. 17. c. 1.

Li pesci fragidi non si vendano —— fol. 13. c. 4.
Li pani, biadi, et ogni sorte di bestiame, e
grascia non si cavi del contado di Perugia fol. 13. c. 5.
L'ofitiale sia sopra le strade ponti et fonti fol. 13. c. 6.
Li fornari, paracocoli, et venditori di pane
stiano sotto l'ofitiale —— fol. 14. c. 1.
La pagla, calcina, arena si vendino il giu=
sto prezzo, come anco l'altre cose —— fol. 14. c. 2.
Li venditori delle cose stiano sottoposti all'
ufitiale —— fol. 14. c. 3.
Li spallaroli siano sottoposti all'ufitiale —— fol. 14. c. 4.
Le cose utile, et commode della città, et
contado le faccia osservare —— fol. 14. c. 5.
Li colpevoli l'ufitiale li possa conden=
nare, et punire —— fol. 14. c. 6.
Tutti li ufitiali debbano prestare aiuto
all'ufitiale della Piazza —— fol. 14. c. 7.
Li ufitiali et suoi ministri possino portar
arme —— fol. 14. c. 8.
Le condennationi dell'ufitiale non si pos=
sino ritrattare, senon dalli Priori —— fol. 14. c. 9.

Li macelli si deuano cercare con diligentia dalli afitiali —— fol. 17. c. 2

Le carne bufaline non si possino macellare dal principio di Maggio sino al Novembre, et quando si macellaranno tenerle separate —— fol. 17. c. 3.

Le carne si ripesino —— fol. 17. c. 4.

Le carne salate come si debano vendere —— fol. 17. c. 5.

Le carne fresche come si debano vendere —— fol. 17. c. 6.

Le tende di tavole siano alte da tavola piedi 12 —— fol. 18. c. 1.

Le banche di che largezza debbano essere —— fol. 18. c. 2.

Il Podestà et afitiale debbano far diligentia, che non vi stiano —— fol. 18. c. 3.

Li banchi delli macelli nelle strade di che largezza —— fol. 18. c. 5.

Le banche sotto la volta delli Priori non vi possino stare —— fol. 19. c. 1.

Le donne non possino filare dove si vendino li frutti —— fol. 19. c. 2.

Li calzolari il dì del mercato possino
tener trabacche ——— fol. 19. c. 3.
Li battari et ferrari non possino exer=
citare in piazza ——— fol. 19. c. 4.
Li pilicciari non possino batter pelle
vicino piazza ——— fol. 19. c. 5.
Li lanaioli non possino carmenare la
lana vicino piazza ——— fol. 19. c. 7.
Le fecce, et altre butture non si possino
buttar per la città, et borghi ——— fol. 19. c. 1.
Li cuoi non si possino tenere ne stende=
re in piazza ——— fol. 20. 2.
Le legne, ne paglia, ne erba non si pos=
sino tenere in piazza ——— fol. 20. c. 3.
Le legne et d.e cose si possino vendere in
luogo determinato ——— fol. 20. c. 4.
Le seghi non si possino lavorare vicino a
piazza ——— fol. 20. c. 5.
Li macellari non possino haver case vi=
cino a piazza ——— fol. 20. c. 6.
Li macellari non possino scorticare vi=
cino alla piazza ——— fol. 21. c. 1.

Le strade si debbano terminare, et alargare —— fol. 23 c. 4.
La via publica sia qlla, che ha esito — fol. 23 c. 4.
La via vicinenuole sia quella che non ha exito —— fol. 23 c. 4.
Li vicini a canto le strade possino esere astretti ad assettarle, et largarle — fol. 24 c. i.
Li inobedienti per conto delle strade paghino la pena —— fol. 24 : 2.
Le strade si possino mutare con consenso delli vicini, et interessati —— fol. 24 c. 3.
Le stradi, che vanno alle fonte, che si riparino —— fol. 24 c. 4.
Nelle stradi reale pub.che et mattonate nella città, et borghi non si giochi alla piastrella —— fol. 25 c. i
Li fossi, et forme non si facino apreso le stradi —— fol. 25 c. 2.
Le lame delle stradi si devano levare — fol. 25 c. 3.
Le stradi, che si rasettano, et le colte che re=

Li capretti non si possino scorticare in piaz=
za, et tenendola polita —— fol.21.c.3.

Li porci et bui non si possino vendere avanti
S. Lorenzo —— fol.21.c.4

L'olio non si possi vendere avanti S. Lorẽzo — fol.21.4.

La piazza di Sopramuro gode tutti li privi=
legi di piazza grande —— fol.21.5.

Nelle piazze non si butti bruttura —— fol.21.6

Li caldarari, fabri, et pianellari non pos=
sino haver bottega vicino allo Studio — fol.22.1

Li medesimi non possino far botteghe appres=
so le case dei dottori d'ogni scientia — fol.22.2.

Le strade guaste, et torte per la città, et conta=
do che si rasettino —— fol.22.c.3.

Le strade tolte da alcuni a settare si rasettino
sotto certe pene —— fol.23.c.1

Le strade si debbano mantener buone, et ample
vicino alla città —— fol.23.2.

Le strade publiche debbano esser larghe otto
piedi —— fol.23.c.3.

nettiruiscano, sono Giudici il Podestà
il Cap.° et il Sindico maggiore —— fol. 25. c. 4.
Le strade, et li ponti delle strade non si ra=
conciano, et nettino sono giudici li mede=
simi —— fol. 26. 1.
Li buttanti cosa alcuna in casa d'altri pa=
ghino la pena —— fol. 26. 2.
Li sconficcanti le bande robbandole che
paghino la pena —— fol. 26. 3.
Li facenti l'immonditie sopra le banche
paghino la pena —— fol. 26. 4.
Li facenti l'immonditia sopra le strade
et in piazza di feste solenne paghino
la pena —— fol. 26. 5
Li buttanti bruttezza alcuna in sopra muro
paghino la pena —— fol. 26. c. 6.
Li macellari che chiudano il macello dopo
il primo suono del terzo suono —— fol. 27. c. 1.
Li animali non si possino scorticare, ne buttar
bestie morte nel campo della battaglia —— fol. 27. 2.

Le budelle non si possino buttare a piede della pesciaria —— fol. 27. c. 2.
Le budelle non si buttano in piaza Grimana —— fol. 27. c. 5.
Le budelle non si buttano nelle strade dello Gherardio —— fol. 28. c. 1.
Le budelle non si buttano in piaza. fol. 28. c. 2
Le budelle non si pongano apresso il pozzo di S.to Fortunato —— fol. 28. c. 3.
Le diferentie che verranno per d.e cause, il Podestà il Cap.no et magior Sindico le decidano sommariamente senza processo —— fol. 28. c. 4.
Il corso di chiocare, et ciacastelle non possi impedirsi —— fol. 28. c. 5.
Li recettari fuori delle muri, non possino essere apresso alle porte —— fol. 29. c. 1.
Li Cancellari non vendino il vino doppo le due hore di notte —— fol. 29. c. 2.
Li vini si possino comprare in contado, et portare a Perugia —— fol. 29. c. 3.

Li venditori di vino non possino tenere paramenti inanzi le botte ——— fol. 29. c. 4.

Li venditori di vino non possino tenere vasi da vendere dove vendano il vino — fol. 29: 5

Li venditori di vino quando non danno il dovere paghino la pena ——— fol. 29: 6.

Li osti e pizzecarolli non possino comprare cosa alcuna contra la forma delli statuti ——— fol. 30: 1.

Li osti, et pizzecarolli non comprano inanzi nona ——— fol. 30: 2

Li osti le carne compre le devano rivendere cotte ——— fol. 30: 3

Nessuno possi vendere le cose commestibile nelli luoghi determinati — fol. 30: 3.

Le donne che vendano cose in piazza non possino tener rocca, o putti ——— fol. 30: 4.

Li pizzicarolli non possino comprar cosa da mangiar, et polli, et ucelli, et legne per rivendere nella città borghi et so=

bor

borghi fino a l'ora di nona

Legne, trave, et tavole non si possino comprare il sabato inanti nona per rivendere — fol. 31. c. 1.

Li venditori in sopramuro non possino esser cacciati inanti alle case, purchè non impedischano il passo — fol. 31. c. 2.

Si prohibent li venditori fare in sopramuro gaglina la sera — fol. 31. 3

L'affitiale del commune sopra dette cose debba far diligentia — fol. 31. c. 4.

Li pizecarelli, o pizecarelle possino stare a vendere in piazza — fol. 31. c. 5.

Li pizecarelli, o pollaroli non possino comprare palombe prohibite — fol. 32. c. 1.

Li pizecarelli, pizecarelle, et tutti possino comprare frutti, et herbaggi in Perugia, et in ogni luogo — fol. 32. c. 2.

Li pizecarelli, et pizecarelle, che cerzanno a vendere uve, et mandole

8v

dole, et noce fresche debano dire all'ufi=
tiale da chi le hanno compre ———— fol 32:3
Li mugnari in principio siano obligat nel
primo loro ufitio dare sigurtà di ris=
pondere di ragione ad ogni anno ———— fol 32:4
Li mugnari siano obligat macinare ad
ogn'anno, et recusando li si possa toghiere
il cavallo ———— fol 32:5
Li mugnari in che modo si debano pagarsi
delle loro molture ———— fol 33:6
Li mugnari habbiano le loro misure sigilla=
te senza eccettione alcuna ———— fol 33:2 23 :4
Li mugnari siano obligat a portar le bia=
de a macinare a lor pericolo ———— fol 34:1
Li mugnari per i fraudi da commettersi
paghino la pena ———— fol 34:1
Li molinari non possino tener porci scro=
fe, polli, oche apresso al molino ———— fol 34:2
L'offitiale hà tenuto a fare ogni mese di
ligentia alli molini ———— fol 34:3

Li portanti le biade al molino deba=
no dar sigurtà di riportarle — fol. 34. c. 4.
Li mugnari e portatori di grano de=
bano dar sigurtà di non cauar
grano, ne commettere fraude al=
cuna — fol. 34. c. 5.
Li fornari sieno obligati cuocere il
pane ad ogn'uno — fol. 35. c. 1.
Li fornari contrauenendo paghino la
pena — fol. 35. c. 2.
Li fornari possino magazinar legne — fol. 35. c. 3.
Li fornari debano fare il pane di peso
et debano giurare di osseruare li
statuti — fol. 36. c. 1. 2
Li fornari e paracolcoli del contado
non possano essere astretti a fare
il pane — fol. 37. c. 1.
Li fornari della città et contado di
Perugia siano obligati fare il
pane abondantemente, et portarlo in
piazza a uendere — fol. 37. c. 2.

L'ufitiale del commune habbia giuridittio=
ne sopra d.e cose ——— fol. 37. c. 2.

Li fornari siano obligati hauer le misure giu=
ste, et osseruare li capitoli ——— fol. 37: 4.

Il magior Sindico debba procurare che si
osseruino d.e cose, et il Camerlingho di detti
arte ——— fol. 38: 1.

Li fornacciari siano obligati far tre cotte l'anno
di ogni sorte di lauoro ——— fol. 38: 9.

Li calcinaroli, et renaioli soliti far tal
arte possino essere astretti essercitar tal
arte ——— fol. 39: 3

Non si possa far magazino di calcina ne
lauoro di fornace ——— fol. 39: 3.

Il magior Sindico debba cio cercare punire ——— fol. 39: 4

Li molini da olio et tiratori di panni esi=
stenti nella città borghi, et soborghi di Pe=
rugia si alettino, che l'acque et bruttelle
non uadino per le strade, acciò non fassino
puzze ——— fol. 39: 5.

Le pelle et cori non si possino con=
ciar nella città ——— fol. 40. c. 1.
Le meretrice non si possino lavare il
capo apresso le chiese ——— fol. 40. c. 2.
Li magior Sindico debba far oservare
tutte le misure ——— fol. 41. c. 1.
Li misuratori delle misure si debba=
no deputare ——— fol. 41. c. 2.
La soma del vino sia tre barili
giusti ——— fol. 41. c. 3.
Il barile giusto sia boccali 20. ——— fol. 41. c. 3.
44. 3.
Si faccino del grano e del vino le
misure integre, de metà, di terzo,
e di quarto ——— fol. 41. c. 4.
Il prezzo delle misure ——— fol. 41. c. 5.
Cosa nessuna si possa vendere, o com=
prare, se non si mesura con la mi=
sura del commune ——— fol. 42. c. 1.
Le sachette della rena siano di misu=
ra d'una mina ——— fol. 42. c. 2.
Il salario di quelli che tengano le misure ——— fol. 42. c. 3.

La calcina, et rena si debba misurare —— fol. 42: 4
Le biade et grani si misurano cola misura del Com.ne —— fol. 42. 5.
Le misure si diano con la rasoia —— fol. 43. i.
L'ufitiale debba far diligentia, sin le misure si usa diligentia —— fol. 43. 2.
Le misure il gabbelliero d'ogni sorta le debbia tenere in ordine in quella —— fol. 43. 3.
Nessuno possi vendere senon con la misura del com.no —— fol. 44. i.
Le misure si devano tenere nelli mercati —— fol. 44. 2.
La soma del grano e biade sia di mine 3 —— fol. 44. 3.
La mina sia di mesura del Com.ne —— fol. 44. 3.
La mina del terreno sia di 150 caude —— fol. 44. 3.
La cauda sia di 15 piedi —— fol. 44. 3.
Il piede sia quindici deti —— fol. 44. 3.
Il caldirello di che misura sia —— fol. 44: 4.
Il mellolino di che misura sia —— fol. 44: 4.
Li venditori di olio debbano vendere a peso fol. 45: i.

Li venditori di olio debbano giurare
di osservare i capitoli —— fol. 45. c. 2.
L'offitiale del Com.mo ha obligato far
osservare i detti Cap.li —— fol. 45. c. 3.
Il braccio del panno di lino di che
misura sia —— fol. 45. c. 4.
Li palletti siano di misura et signati fol. 46. c. 1.
Le misure, et li pesi si debbano rive=
dere —— fol. 46. c. 2. 3.
Li pesi fol. 46. 2. 3. 4. 7. 3.
L'offitiale debba procurare, che li
detti pesi siano giusti —— fol. 46. c. 3. 5.
Il maggior Sindico al principio del
suo uffitio debba rivedere le mi=
sure, et pesi, et farli pagar le
pene —— fol. 47. c. 3.
Le cose che si vendano si possino ripe=
sare, et si ci è fraude farli pagar
la pena —— fol. 47. c. 1.
Il vino si debba vendere con li vasi
sigillati —— fol. 47. c. 2.

11v

Li Cappelletti di de misura deuano essere alli molini del Fiume, et maggior certo tempo, che l'altro —— fol 48: i

Li cappelletti degl'altri molini di de misura sieano —— fol 48: 2

L'officiale debba far sigillar le misure, et far pagar la pena —— fol 49: i

L'autorità del maggior Sindico sia dell'officiale del Comune per l'osseruanza di tutte le cose ordinate nella Rub.ca 124 nel 4 libro —— fol 49: 2

Il sigillare, et misurare delle misure sia in piazza —— fol 49: 3

Il uendente con misure, et pesi non giusti paghi la pena —— fol 49: 3

Le carne nette doue si possino fare —— fol 49: 4

Le carne bouine doue si debbano fare —— fol 49: 4

L'autorità dell'officiale del Comune —— fol 50: i

La soma della paglia sia di peso libre 150 —— fol 51: i

&

Dell'ofitio, et ofitiali
sopra le vie, piazze
fonti, ponti caver=
ne pillecarelli, et
paracololi &

1. Che si elegga un buono, et idonio cettadino, il qle
habbia giurisditione sopra li cauernieri
pillecarelli, paracololi, forrari, et sopra lo
rattettare, et remolire fonti: appare nel p.°
lib.° delli statut di Perugia. rub.ca io fol. 1. pa=
ragrafo p.°

2 Che habbia giurisditione sopra li porci che
vanno a strato per la città, et borghi di
Perugia, et contra li portanti li pallottieri
et balestre per la città, et soborghi di Pe=
rugia, et l'inobedienti punirli in soldi
100. per ciascuno, et ciascuna uolta ap=
pare in d.° rub.ca et fol. Parag.° 2.

3 Che habbia giurisditione di far polire et
sgombrare la piazza del Com.re et la piaz=
za nuoua di sopra muro, et altre piazze
et strade della città, soborghi, et contado
di Perugia, et hà tenuto, et debba ogni
settimana una uolta almeno cercare

con

con diligentia le piazze, et vie della città quanto mattonate, quanto non mattonate et anco le porte di essa città, et vedere non vi si fatti monte di alcuna cosa cioè di pietre, ne d'altro, et li contrafacenti trà il termine da tolli da detto ufitiale punirli in pena di soldi 20: per ciascuna volta, et ciascun precetto, dechiarando però non s'intenda per quelli, che volessero murare, et edificare, alli quali sia lecito metter monte ad arbitrio, et discretione del giudicante. Appare in d.a rub.ca et fol. Paragrafo 3:

4 Che le piazze et strade si debbano mattonare, et li mattoni mantenere, et conservare appare in d.a rub.ca Paragrafo 4.

5 Che ogni settimana cerchi con diligentia per le piazze, et strade come di sopra, et vedere non vi sia bruttezza, ne immunditia alcuna, et li contrafacenti nel termine

termine assegnatoli puniendi in pena di
soldi 100. et debbia anco far levar via
scale banchetti, pietre longhe, et altre cose
che impedissero le strade. appare in d.a Rub.ca
Paragrafo 5.

1 Che non ostante a quanto di sopra, sia lecito
a quelli dove sono le vie ample d'otto
piedi fare un sedile de un piede senza
pena alcuna, et li contrafacenti nelle
strade meno ample di otto piedi pena
di 25. soldi, o altri impedimenti. Appa=
re in d.a Rub.ca Paragrafo 6.

2 Che quelli, li q.li tennano immunditia avante
le lor case, si puniscano in pena di soldi
5. per ciascuna volta. appare in d.a Rub.ca
fol. 1.

3 Che possi fare inquisitione dai Camerlinghi
stanenti in piazza dell'immunditie, et bas=
tie che si trovassero nella piazza et li
colpabili in d.a inquisitione, debbano per
ciascuna

ciascuna volta pagare al Com.re libre 5.
di denari, appare in d.a Rub.ca Parag.o 8.

4 Che si possa forzar ciascuno a fare, et esser=
citar bene, et diligentem.e la sua arte se=
condo, che li è stato ordinato per li Sta=
tuti. appare in d.a Rub.ca Paragrafo 9.

5 Che li ufitiali del Cap.o deputati sopra le
vie possino forzare a petitione di chi
li richiede quelli, che hanno case apres=
so sboccate, et vie vicinale farle sgom=
brare, et farvi chiocare di nuovo a
spese delli vicini, et imporli le pene, et
punirli gl'obedienti in libre 5. de da=
nari, et se li detti ufitiali recusaranno
fare quanto di sopra, siano tenuti allo
sindicato in 25 libre di denari.

6 Che il d.o Cittadino, et ufitiali siano te=
nuti riattare, remolire, et mantener fon=
ti aquedotti, et chiocarare de fonti nella
città

16v

l'acque habbiano il lor corso, et l'inobe=
dienti punirli in pena di 25 libre di
denari, et non dimenticano (?) havuti appa=
re in d.a rub.ca et fol. Parag.o 12.

2 Che habbi giurisdittione per tutto il con=
tado di Perugia for mettere le forme, et
remunirle, et fare rasettar le strade a
spese di quelli, alli q. ritorna utile, et potta
acciò fondare li lavoratori, et cottumaceli
delle terre, et l'inobedienti punirli in
25 libre di pene in denari.

3 Che habbia giurisdittione sopra quelli, li q.
lavatteno i panni, o altro, overo si bagnas=
sero in fonte buone a bere, et punire
persone simile in soldi 100. di pena. ap=
pare in d.a rub.ca et fol. Parag.o 13.

4 Che non si potti per ciascuno appresso le fonte
atte a bere, acciò si mantenghino polite
fare fosse di li lame sopra a d.a fonte per

patti

città, et fuori della città con meglio a requi=
sitione di ciascuno a spese del Com.ne et quelli
nelli Castelli, et Ville a spese delli huomini
delli Castelli, et ville et li inobedienti pu=
nirli in pena di 100 libre di denari. Appa=
re in d.a rub.ca fol. 8. Paragrafo 10.

7 Che habbia giurisditione sopra quelli, che faces=
sero posti, fonti, o fosse, seg. fossero in
pregiuditio della fonte del Com.no, et quelli
farli riempire, et l'inobedienti punirli
in pena di libre 100. de denari. appare
in d.a rub.ca et fol. Parag.o 11.

1 Che non si possi per ciascheduno di propria au=
torità in alcun modo disviar acque de
fonti, o fiumi, et ha havuto l'ufitiale
a richiesta di ciascuno comandare a
huomini, et università de Castelli, ò ville
di levar via ogni minimo impedimento
del corso dell'acque de fiumi, o fonti, et
farli aver remondare, et polire; acciò
l'acque

spalti cento, et da li altri lati per spalti
vinte, et l'inobedienti puniscali in pena
di libre · 10 · de denari · appare nella rub.ca
et fol. Parag.o 14·

5 Che non si spalti per nessuno tenere, o vero te=
nere arbori apresso alcuna fonte del Com.ne
per diece piedi, et lo debba levar via tra
il termine assegnatoli dall'ofitiale, et
contrafacendo, punirlo in pena di soldi
cento, et non dimeno sia tenuto quel tale
levarlo · appare in d.a rub.ca et foglo Parag.

6 Che habbia giuriditione sopra li tavernari
et f.li tecavelli, et fare sigillare tutti li
vasi con li q.li si vende il vino minuta=
mente con il sigillo di piombo, et arme
della città, et se non lo farà sia punito
in libre 100 · de denari, et il Camerlengo
et arte delli orefici siano tenuti in sei
mesi in sei mesi, eleggere un orefice o
fare d.a sigillatione, il q.le habbia per ciasche=
duno sigillo sei denari, et si facci detta
sigillatione

sigillatione in sei mesi in sei mesi, et d.o
orefice debba tenere le misure giuste, et
debba con esse misurare, et vedere i vasi
che gli si mandarano per il d.o cettadino, et
li sigilli se saranno giusti, et sufficiente
al termine, no non ostante che fossero aprova=
te da detto cettadino: et si il d.o orefice co=
ntrafarà in pena per ciascuna volta,
et per ciascun vaso in libre 25. de dena=
ri, et ciascuno possi essere accusatore.
Appare in d.o Stat.to et fol. Parag.o 16.

i Che il sud.o cettadino ha tenuto ogni gior=
no far inquisitione contra quelli, i quali
mandino li porci a strato per la città,
et sobborghi, et li d.i porci, quali si trova=
ranno come di sopra si è detto, ha
besito farli occidere, et vendere per
il Com.ne et il padrone delli porci ha te=
nuto per ciascun porco pagar soldi

certo

16v

volta in libre 25. de denari. Appare nella
rub.ca et fol. Parag.o 19.

2 Ch'habbia giurisditione sopra li Mercanti, et
altri artefici esistenti in piazza grande
et in sopramuro, che non possano, mentre
fanno spazzare li loro fornici, et botte=
ghe buttare alcuna sorte di spazzatura
verso le d.e piazze, et li contrafacenti pu=
nirli in pena di 25. soldi per ciascheduna=
na volta, et la d.a pena dell'officiale. ap=
pare in d.a rub.ca fol. 9. Parag.o 20.

3 Che hà ciascuno le via leggle sono state ristret=
te, et impediti dalle forme, e fosse delli
vicini fare riempire d.e forme, et
far ritirar i padroni di essi, et far si
che le strade, et via habbiano la lor pro=
portione, et larghezza a spese delli padro=
ni, et possessori delle terre contigue,
non ostante alcuna prescrittione di
tempo. App.e in d.a Rub.ca et fol. Parag.o 21.

certo, et a ogn'uno sia lecito andarli in Gondole in cala senza pena, et questo non s'intenda nelli porti di S. Antonio ligli sono segnati col segno del Capellano et la lettera S. F. ligli siano marchi, et cia=scheduno delli sud.i possi essere accusatore, et il d.to cittadino non facendo detta inqui=sitione sia punito in lire 25 de denari appare in d.a rub.ca et fol. Parag.o 17.

2 Che habbia giurisditione sopra quelli liquali tenessero bancle sotto le porte, et archi della città, et soborghi, et punir l'inobedienti in pena di lire 25. di denari, et in questo no s'intenda le bancle da ma=cello sotto la porta grande di P. S. A. lequale si possino tenere senza pena alcuna. Appare in d.a rub.ca et fol. Parag.o 18.

1 Che habbia giurisditione sopra quelli, ligli andassero con carri, o carretti, o ruote dalle porte dei soborghi verso la città, et punir l'inobedienti, per ciascheduna volta

4 Che abbia giurisditione sopra le vie, che appa=
riranno essere state guaste, et occupate, in
modo che commodamente non ci si possa anda=
re, spesseggiare, et mozzar arbori, et fare quã=
to sia necessario per reattatione, et riconci=
me di salaire senza alcuna pena. App.re in
d.a rub.ca et fol. parag.o 22.

5 Che per il detto statuto, et capto circa il d.o
cittadino, et ufitiale s'intenda ancora, che
habbia luogo dell'altri ufitiali di d.a città,
et ciascuno di essi: dichiarando ancora,
che per le cose predette non s'intenda di
essere diminuita, ne tolta alcuna giuris=
ditione, et ofitio del ufitiale del Com.re
di Perugia, et per competentia non si pos=
sino impedire, anzi quelle per uno sarà
incominciato, l'altro le possi seguitare, et
finire. Appare in d.a rub.ca et fol. parag.o ultimo

Bellabarbiosi

12v

Del Salario da pagarsi alli ufitiali del Campio=ne della carne. Rub. 44.

1 Che si debba pagare a doi ufitiali del Cam=pione della carne del Com.ne di Perugia, vi=sta la loro publicatione, et elettione per ciascheduno anno fiorini 30. d'oro per l'uno et l'altro di essi, et si auenisse, che per li S.ri Priori, et Camerlinghi si eleggesse un'altro, li si debbia dar similm.te fiorini 30. a detta ragione subito uista la sua elettione, et publicatione. App.re in d.o pri=mo uolume sotto la d.a rub.ta fol. 106.

2 Che nessuno eletto, o publicato, o sorroga=to per ufitiale dell'abondanza possa re=nuntiare d.o ufitio, et l'aministratione di esso, si non per manifesta infermi=tà, laqle non comportasse essercitare d.o ufitio, sotto pena di mille libre di dena=ri per ciascuno, che lo rinuntiasse. App=pare in d.o primo uolume rub.ca 477. fol. 112.

3 Che nessuno ufitio dell'abondanza, et altri ufitiali

18v

bestie et grano, et che a quelli: et detti
ufitiali non possino dar licentia sen=
za espressa licentia delli Priori. Aparve in
d° volume rub.ca 504 et 206. 505.

Della pena di quelli, che
cavano il pane fuor
del distretto di Peru=
gia. rub.ca 506. lib. i.

1 Che nessuno possa cavar pane del conta=
do sopra diece pani intendendo il pane
di once 6. sotto pena d'uno anconitano
per ciascun pane in sino a 50. e da 50. in
giù, si paghi per rata, come si pagherebbe
per il grano.

Della pena di chi cava spelta,
orzo, minuti, o legumi
Rub.ca 507.

2 Che nessuno possa cavar fuori del distret=
to di Perugia alcuna quantità di orzo
spelta minuti legumi, o vero altra
biada senza licentia dell'afitiale
dell'

ufitiali sia lecito dar licentia ad alcuno
di cauar grano, o farina fuor del contado
di Perugia senza espressa licentia delli SS.ri
Priori, et Camerlinghi, et che per d.i SS. Priori et
Camerlinghi si facci espressa dichiaratione
a detti di pena dar tal licenza, et li contrafa=
centi si puniscano in pena di 400 libre
di denari. Ass.te in d.o volume primo rub.ca
502, et fol. 17.

4 Che nessuno cittadino, ò comitatense possa cauar
ne grano, ne farina dal distretto di Peru=
gia fino a 5. corbe senza espressa licentia
delli ufitiali dell'abondanza, sotto pena
di 50. fiorini per ciascuna corba. Ass.te in
d.o volume rub.ca 503. fol. sud.o

Che non si possi cauar grano

5. Che nessuno cittadino, o comitatense come
di sopra possa cauare nessuna quātità
di grano senza licentia di d.i ufitiali sotto
pena di cento fiorini, et la perdita delle
bestie

dell'abondanza sotto pena a chi contra
farà per ciaschedun 25 fiorini per cor=
bo, fino a 5 corbe, et da 5 corbe in fino
a diece cinquanta fiorini per corba, et
da 10 corbe in su, gli si mozzi e tagli il
piede destro, et perda le biade che portasse
et le bestie.

Della pena delli cavati
il vino fuor del distret=
to di Perugia. Rub.ca 508.

3 Che nessuno possa cavar nessuna quantità di
vino, eccetto in fino alla somma di 5 bol=
cali, sotto pena di fiorini 5 per soma
et della perdita del vino, et delle bestie

Della Pena di quelli che cavassero
olio fuor del distretto di Perugia
Rub.ca 509

4 Che nessuno possa cavar fuori del distretto
et territorio di Perugia alcuna quantità
d'olio, sotto pena di soldi diece per libra sino
a diece libre, e da diece sino a 30 soldi 20:
da 30 in su fiorini diece per nessuno

et

la pena fra diece giorni si radoppi. &

Della pena di chi cavasse bestiame
fuor del contado di Perugia
Rub.ca 511 &.

2 Che nessuno possa cavar fuor del contado di Perugia bestie buoi bufolini, porci castrati, capre ne pecore senza la licentia delli ufitiali del Campione sotto pena di 25. libre di denari per ciascuna bestia, et ciascuna volta, et la perdita delle bestie. Quelli che cavassero buoi fuor del distretto senza la licentia dei i Priori, et Camerlinghi di Perugia, paghino di pena 500. libre di denari, et la perdita di d. buoi, et se fra 10 giorni non pagherà la pena, gli si taglii il piede destro, et non di meno paghi detta pena.

et questo non s'intenda per quelli che menasse=ro li buoi fuor del Territorio di Perugia, et passassero per la città, quali giustificando

quelli

20v

havessi comprati fuori paghino le solite gabelle, et pattino rigori, il tutto appare in d.a Rub.ca

Della pena di quelli, che facessero fatto alcuno con quelli che cavassero grano, o biade et altre cose fuori del distretto di Perugia Rub.ca 112.

3. Che se nessuno delli offitiali, et guardiani deputati all'abondanza delle cose predette facesse patto, o vero conventione alcuna con quelli, che portassero le biade o altre cose sudette fuori del contado di Perugia, o che a quelli tali tolto che l'havessero il fraude, et quello gli lo rendessero concordati, a quelli simili si debba tagliar la mano destra, et la lingua, et pagar la pena libre 500 di denari, et di tal cose ognuno ne possi essere accusatore

4. Che li Capitanij Officiali, et Sindici di castelli o ville siano obligati vedendo, o trovando altri

et la perdita dell'olio, et bestie: et non
pagando la detta pena tra un mese, si
debba frustare per li luoghi soliti, et
poi si metta pregione, sino a tanto che esso
pagherà la d.a pena. dechiarando, che que=
sto non s'intenda per quelli che passassero
per la città con olio forastiero, mostrando
però instrumento, o pollisa d'hauerlo com=
prato fuori del distretto di Perugia, li quali
possino passare, pagata però la solita
gabella. appare sotto la d.a rub.ca fol. 118.

Della pena di quelli che cavassero
carne salate, o lardo fuori del
distretto di Perugia rub.ca 510.

1 Che nessuno possa cavar carne salate lardo
grasce sego sopra 5 libre, et da 5 libre
sino a 200. portandola senza licentia
delli offitiali paghi di pena soldi 10.
per ciascuna libra, et da 200. in su pa=
ghi pure a detta ragione, et non pagando
la pena

alcuna portare grani, o altre cose descritte di sopra contra l'ordine di d.i statuti, sieno obligati fra quattro giorni notificarlo alli abondantieri della città, sotto pena alli sindici delli castelli di libre 25. et delli Com.ari lib. 100. de denari, et le Communità delle ville de libre 50. et l'estimatione de tal robbe cavate contra la forma delli detti statuti, le qu.le saranno pagate per li terr=itorij di d.i Castelli, o Ville. Appare in d.o Sta=tuto in d.o volume, et fol. rub.ca 513.

Della pena di chi cavasse il grano, o altre vittouaglie di alcuno Ca=stello del contado di Perugia

·514·

Che nessuno possa cavar grano, o altre biade et vittouaglie da nessuno Castello di Perugia per portare ad altri castelli, senza espressa licentia, o bollettino delli offitiali dell'abondanza, sotto pena di 200. libre di de=

nari

21v

nari per ciascuna uolta, et ciascuno possi essere accusatore. ✝

Che questo non habbia luogo nelli cettadini, che habitassero nella Città borghi, et soborghi, li quali possino cauar grani, et uittouaglie da qual si uoglia Castello con la licentia del Vicario Sindico di quel Castello, et delli uffitiali dell'abondanza, et tale cose da detti Castelli le reduca alla Città, o ueramente borghi, o soborghi di essa, et le assegne alli uffitiali predetti.

Della pena di quelli che pigliano il bolettino in fraude. Rub.ca 515.
libro .1.

1 Che quelli, che faranno fare il bolettino, per portar grano, farina, biada, uino, olio, carne, et altri minuti ad altro luogo, et lo portino altroue, che dica il bolettino, caschino in pena di libre .100. de denari per ciascuna uolta, et ciascuno possi essere accusatore. ✝

dato. Appare sotto la detta rub.ca fol. 119.

4. Che ciascuno sia lecito senza pena pigliare, et retenere ciascuno, che verrà contra la prohibitione con alcuna sorte, o spetie di grano, overo farina, o altro contra la forma delli statuti; et presentarli avante al Cap.no; o offitiali dell'abondanza, etiã questi tali sia lecito offenderli con arme, et senza alcuna pena, et con leffusione del sangue dechiarando che contro simili offensori, nõ si possi procedere per alcuno offitiale del Com.no di Perugia: et se alcuno offitiale vi procedesse caschi in pena di 500. libre di denari per ciascuna volta, et si dichiara che a qualsivoglia offitiale gli si toglie giu=risdittione, et facoltà di procedere cõtra questi tali offendenti. Appare in d.o Statu=to Rub.ca 519. Parag.o 1. 2. 3. 4. 5. fol. 119.

1 Che quando sinerà alcun dubio sopra, o circa qualche d'uno, sarà venuto, o nõ contro la prohibi=

De il premio di chi piglierà li contra=
fatenti, et li fraudolenti. rub.ca 516. lib. 1.

Che tutti quelli ufitiali, et guardiani che
piglieranno alcuni, et quelli che portino fuori
del territorio, et contado di Perugia grano
o farina, legumi, minuti, vino, olio, lardo
grascia animali, overo altre sorte di vettu=
vaglie contra la forma delli prenominati
statuti debbia haver la metà delle pene, et
delle bestie, et robbe, che haveranno presentate
avante li sig.ri ufitiali dell'abondanza, non
obstante cosa in contrario.

De il premio di quelli, che accusa=
ranno alcuno che verrà contra
li statuti Rub.ca 518.

Che quelli li quali accusaranno alcuno, il quale venga contra
li statuti della città, et che per tale accusatio=
ne, quel tale, o tali vengano condennati
debbano haver la quarta parte di tutto
quello, che venisse in commune, et la detta
quarta parte li massari di Perugia la deba=
no pagare, tanto solo la fede dell'accusa=
tione, et condennatione senz'altro man=
dato

prohibitione in hauer portato alcuna cosa
contro li statuti predetti, si debbia rimette=
re tal dubio alli sig.ri Priori, che saranno
per il tempo, et starsi in simili casi a
quanto da essi sarà giudicato, et anco dalli
sig.ri ufitiali dell'abondanza.

Dechiarando expresse che tutto quello, che sarà
dechiarato dalli SS. Priori, et ufitiali sopra
qualsivoglia caso, che sopra ciò potesse per
l'avenire accadere per statuto valido et
fermo non ostante cosa in contrario.
Appare nella rub.ca 520 Parag.o 1 et 2.

2 Che tutti li Sindici delli castelli, et ville
siano obligati dinuntiare alli ufitiali
li venienti contra la prohibitione, sicco=
me sono tenuti denuntiare, et notifica=
re li malefitij. App.re in d.a rub.ca Parag.o ultimo

Della pena di quelli che comprano il grano, o altro
per rivendere senza licentia delli
uff.li dell'abondanza. Rub.ca
521.

Che

Che nessuno possi comprare nella città di Perugia, ò suo contado per rivendere sen=za licentia, o bolettino delli ufitiali dell'abondanza alcuna quantità di grano, bia=da, orzo, spelta, ma nò fino alla quantità di tre corbe per suo bisogno, et li contra=facenti da tre corbe fino a diece, punir=li in pena di diece libre di denari per ciascuna corba, et da dieci in sù, punirli in pena di 100 libre di denari, per cias=cuna corba, et ciascheduno possi essere acusatore. &

1 Che li Mag.ci Sig.ri Priori, et ufitiali dell'abondanza habbiano autorità fatto lo scrutinio tra' essi, et ottenuto il partito per doi parti assoluere, et modificare le pene sudette circa l'abondanza, et la prohibi=tione non ostante li predetti statuti. &

2 Saluo che non li sia lecito assoluere, ne mo=dificare la pena, a chi un'altra uolta

folle

fosse in corso contro la prohibitione: et
trouato far fraude circa l'abondantia,
et si tale dalli sudetti fosse asoluto, o li
fosse moderata la pena, l'assolutione, et
la modificatione non vaglia, ma s'inten=
da ipso fatto incorso in pena de libre 500 de
denari. appare in detto statuto sotto la rub.a
522: Parag.o 1: 2:

3 Che il S.r Podestà, et magior Sindico del Com.ne
et altri afitiali possino, et siano obli=
gati mandare ad essecutione de fatto
li detti statuti ad ogni richiesta delli
afitiali dell'abondanza, o di alcuni
di essi; et farli le condannationi de
fatto senza altro processo contra li
ennanti circa le cose predette, o alcuna
d'esse.

4 Che habbiano a far pagare le dette pene
alli massari del Com.ne di Perugia ris=
cuotente per il d.o Com.ne et habbiano
a mettere=

24v

assistere, et prestare aiuto, et fauore a detti ufitiali dell'abondanza si come saranno richiesti.

Che se il S.r Podestà et li prenominati, o alcuni di essi saranno negligenti circa quanto si è detto di sopra, tal negligente caschi in pena di 500 libre de denari da ritenerli del suo salario ad istantia di qual si voglia.

5 Che li ufitiali et essecutori debbano hauere la quarta parte di quanto haueranno presentato auanti li Sig.ri ufitiali. Aggiunte in d.o statuto sotto la rub.ca 524 Parag.o 1. 2. 3 et 4.

Della pena dell'ufitiale che liberasse alcuno, che fosse incorso contro la prohibitione, et statuti. rub.ca 124.

Che se alcuni di d.i ufitiale liberasse alcuno, che hauesse portato o fatto altro contra li statuti predetti, o prohibitione caschi

25v

ro vendere la quantità che sono obligati secondo lo statuto sopra ciò fatto, et che si vendi all'hora solita, et haver cura che li vendaroli di d.o pescio no' fallino la casa delle lasche, et facendo li debba condennare in pena di libre 5 di denari per ciascuna volta, et anco haver cura non si venda pescio arestato, et stantio, et ciascuno possa essere acusatore, et l'ufitiale spettandoli quarto di sopra, gli si ritenga del suo salario lib. 25 di denari per ciascuna volta.

5 Che le carne grascie grano biadi non si portino fuor del contado di Perugia &

6 Che habbia giuriditione, et autorità sopra le vie, strade, ponti, e fonti della città borghi, et soborghi, et anco del contado di Perugia in farle reattare et remolire, et non per questo sia tolta ne diminuita la facultà sopra le predicte cose

casch in q[ue]lla pena, che era incorso quel tale, et anco in 500. libre di denari, et ciascuno possa essere accusatore, et habbia la quarta parte

2 # Che se avverrà alcun caso, et sopra il q[ua]le li presenti statuti non sia stato provisto sia lecito al s[igno]r Podestà Cap[ita]no et altri ufitiali del Com[mu]ne di simile a simile, et procedere sicome il fatto dimostrerà pur che li erranti non vadino impuniti. rub[ri]ca .522.

Dell'autorità dell'ufitiale del Com[mu]ne lib. 2. fol. 129. rub[ri]ca .194.

2 Che habbia giurisditione, et sia obligato che costrenga li cittadini, quanto ogni uno osservino li statuti della città

3 Che li macellari vendino buone carne, et dieno il giusto peso

4 Che habbia giurisditione, et sia obligato far si che li compratori del lago facino

cose alli Sig.^vi^ officiali et mastri di stra=
de in modo alcuno.

1 Che habbia giurisditione contro li fornari pa=
nacocoli, et vendaroli del pane in for=
zarli fare essercitare li ordini, et statu=
ti della Città circa le cose sopradette a essi

2 Che habbia giurisditione sopra qlli che ven=
deranno paglia, calcina, arena, et altre
cose venale, et curare che diano il giusto
peso, et buone mesure, et taglino cose
mercantili.

3 ## Che habbia giurisditione sopra li vendi=
tori delle cose, et con li artefici che tenghi=
no, et vendino le lor robbe secondo la for=
ma delli statuti ‡

4 Che habbia giurisditione sopra li spazzaroli
della piazza in vedere che spazzino le piaz=
ze, come sono obligati ‡

5 ## Che habbia giurisditione, potestà, et
facultà

facultà sopra tutte le cose concernente
l'utilità il commodo, et il decoro et
la commodità publica tanto in d.ta città
quanto suo contado in tutto, et pertutto
6 Che possi condennare punire li trasgre=
dienti et l'inobedienti contro la forma
delli statuti, et punirli in pene nelleg=
garanno in corte secondo la forma di d.i
statuti, leg.de pene la metà sicaro del d.o
Com.ne et l'altra ametà del d.o ufitiale +
7 Che possa, et habbia autorità inuocare qual
si voglia ufitiale et essecutori, et sicano
obligati aiutarlo, et prestarli fauore con=
tra tali inobedienti, et trasgressori sotto
le dette, et medesime pene. +
8 Che il detto ofitiale et suoi garzoni possino por=
tar l'arme senza alcuna pena.
9 Che delle condennationi et precetti di d.o
afitiale non si possi apellare ne ricorrer=
re ad alcuni giudici o corte di d.a città

19 Che quelli che si sentiranno indebitamente gravati da d.o ufitiale habbiano ricorso dalli Mag.ci SS. Priori che saranno per tempo, li q.li habbiano autorità di revocare et confirmare correggere, et moderare siccome loro SS. parà giusto et ragionevole. App.re in d.o statuto sotto la Rub.ca 394 dal Parag.o vi P.o sino all'ultimo a fol. 129.

i Che nelli soborghi ne nel contado di Perugia per alcuno, o per alcuna famiglia si possino tenere infra l'infrascritti termini senò doi capi di porci, et una capra per ciascuno fuoco sotto pena di soldi 40. per ciascuna bestia, et chi contrafarà possa essere accusato con il giuramento una volta la settimana: delle q.li pene la terza parte sia della camera Ap.tica l'altra terza parte dell'accusatore, et l'altra terza sia dell'ufitiale, che ne farà l'essecutione, et ciascuno possa essere accusatore, et se alcun danno sarà stato dato, a chi l'haverà dato, possa et debba essere con=

stretto

bestia, laq.le altri haurà amazzata per vendere,
e nessuno copra nessuna bestia d'altra pelle,
ne d'altro grasso, che della propria bestia, et
li contrafacenti punirli in pena di libre .5. di
denari per ciascuna volta, laq. pena si ap=
plichi al comune.

1 Che nessuno possi dalle calende di Maggio in
sino alla festa di tutti i Santi comprare
per vendere alcuna porca, o scrofa ne
viva ne morta durante il d.o tempo, et
se alcuno le macellarà, ò venderà dette
carne minutamente, ne in altro modo, caschi
in pena per ciascuna volta in libre 10. di
denari, et dette scrofe sia lecito al Cap.no et
maggior Sindico di Perugia toglierle per
il Com.ne &

2 Che le porchette si possino vendere senza pena

3 Che il Podestà, Cap.no et maggior Sindico, con
ciascuno altro ufitiale in principio del suo
ufitio, siano tenuti far comparire avanti

a Ex

stretto a l'emendatione: et ciascuno Sindi=
co, o deputato a denuntiar li danni dati,
debba far la diruntia delle predette cose una
volta la settimana alcuna cosa non ostante.
Li termini sono questi: per P. S. P. non si possi=
no ritenere appresso la città otto miglia: per
porte Borgne similmente otto migli: per porte
S. S. cinque miglia: per P. S. A. doi miglia:
per P. S. cinque miglia. App.re in d.o Statuto
sotto il 3.o volume a fol. 55. Parag.o ultimo

De i Macellari che vendono le
carne morticine. Rub.ca 179.
fol. 56. lib. 3.

2 Che nessuno macellaro, o altra persona venda, ne
compri per vendere nella città e borghi di
ella bestie, che morissero di malatia, o per ca=
so, et li contrafacenti puniati per ciascuna
volta in libre 5 di denari: della q.le però la
metà l'habbia l'accusatore, et ciascuno possa
essere accusatore.

3 Che nessuno gonfi, o netta grasso in alcuna
bestia

che li rettori delli macelli, tutti li macellari
et quelli, che fanno il macello, a tutti i quali
faccino leggere tutto il p(rese)nte cap(ito)lo, et stab(ili)ta et
farli tutti giurare di osservare, et fare osser=
vare quanto si contiene in d(ett)o cap(ito)lo.

4 Che li macellari habbiano a tenere sempre le
carne separate scrofe però, dalle porcine, che
si possino vendere miste in un medesimo
macello, ma da per se, et che le scrofe si
habbiano a pelare, acciò si conoschino: et
chi contrafarà paghi di pena al Com(u)no lire
10. di denari, et tal carne scrofine ven=
ghino al Com(u)no

5 Che se alcuno venderà una carne per l'altra,
cioè pecore, per castrati, scrofe per porci,
et altri simili: paghi di pena lire 25 di
denari, et si stia al giuramento di chi l'
haverà comprate, della qual pena la metà sia
del Com(u)ne et l'altra sia dell'accusatore:

6 Che alcun macellatore haverà comprato porco, ò
scrofa le carne de quali appariano granose

il

il Podestà et maggior Sindico facino quel-
tale, che l'haverà venduto a rendere li denari
al macellatore, et li macellatori restituir le
carni. &

1 Che quelli, che macellaranno porco ò scrofa grano-
sa paghino la pena al com.ne lib. 25 di denari &

2 Che il Podestà, et ufitiale sopradetto sia tenuto
ogni giorno cercare, et far cercare con di-
ligentia tutti li macelli, et si da d. ufitiali,
o loro ministri sarà trovato alcuno macella-
tore, o altri, che sia incorso nelle cose predette,
lo debba condennare, secondo il modo, e forma
di sopra espresso. &

3 Che nessuno macellatore possi vendere dalle
calende di maggio carne di bufala sino alla
festa di tutti i santi: da d. tempo in poi pos-
sino vendere; ma tenerle in modo che si
possino ben cognoscere da chi le compra: et
chi contrafarà incorra nella pena di
sopra espressa. &

Che

29v

Che per li detti ufitiali, o alcuni di essi si ripesino le carne ai detti macellari, et se tro= ueranno essere di minor peso di quello sara= rà detto il macellaro sia punito per ciascuna oncia in 5. soldi, la qual pena gli si tolga di fatto, e senza altro processo, et sententia. &

5 Che nessuno che venda carne insalate debbia vendere, ne dare dette carne, senza donde et in quell luogo dimanderà il compratore, et il peso, et della quantità, che li sarà dimanda= data, et piacerà al compratore. &

6 Che li macellatori non possino dare, ne vende= re contra la volontà del compratore cioè carne che gli si dimanda altra carne d'altre bestie, che lui vendesse dal ginocchio ingiu: nolsolo le carne pure, che il compratore li sa= rà dimandato: et li inobedienti incorrino nella pena di 100. di cento soldi per ciascu= na uolta, et ciascuno possa essere accu= satore, et l'accusatore debbia hauere la mi= tà della pena, et il detto ufitiale possi.

procedere contra tali contrafattioni, et guadagni la metà della pena, et le predette cose s'intendano anco per quelli, che vendino le carni al campione, et quelli, che venderanno contro la detta forma incorrano nella pena di 500. libre di denari per ciascuno. Asp.te quanto di sopra sotto la d.a rub.ca 179. Parag.o per Parag.o ordinationi come qui sono descritti a foli .56. et .57. in d.o 3.o volume. &

1 Che li Tavernari possi far tenda de.......... tavole coperta lontano da terra manco di diece piedi, et facendola alcuno, il Podestà et il Cap.o alor o a fficiali siano tenuti farla levare, et quello, il qual doppo tenuta la comissione del Podestà, et Cap.o nelli Tavernette, o levate in la riponette, sia tenuto pagare per ogni volta libre .10. de denari: et questo s'intendi nella piazza commune.

2 Che ciascuno vi possi tener la banca longa .3. piedi, li quali non toglia la veduta delle

banche, et li trasgredienti incorrano nella pena di libre 10. di denari per ogni volta: et nondimeno siano tenuti levar le dette banche, o tende.

3 Che il Podestà et maggior Sindico siano tenuti ogni settimana con diligentia far cercare, se trovano alcuno che tenga dette tende ò banche contro la d.a forma: et le ditte ...zo negligentia debbano condennarsi per il Sindicatore di essi in libre 10. di denari, et questo non s'intenda delle banche dei mercanti, et cimatori, a' quali sia lecito tenerle secondo la consuetudine. App.re in d.o statuto in volume 4.o nella rub.ca 11 fol. 6 Parag.o 1. 2. 3

4 Che nessuno macellatore, o artefice possa tenere banche, ne altri occupamenti nelle strade regali larghe più di doi piedi, et nello ... ò andamenti delle case verso la strada: nelle altre vie, et luoghi piedi tre, nella piazza di ... occupamento doi piedi soli, et non più

nei luoghi che da i mag.ci sig.ri sarà permesso.
app.re in d.a rub.ca Parag.o 5.

1 Che dalla volta de i magnifici sig.ri Priori
sino alla chiesa di S. Severo non vi sieano
banche conficcate, ma da levare, et porre.
app.re in d.a rub.ca Parag.o ultimo. &

2 Che nessuna donna possa andare per la piaz=
za del Com.e di Perugia ò mercato, o in luo=
go dove si vendano frutti, ne ivi possino
filare sotto pena di 10 soldi perciascuna
volta, et a ciascuno sia lecito rompere le
rocche a d.e donne. appare nella rub.ca 12.
di d.o volume 4.o Parag.o 2.

3 Che alli calzolari il dì del mercato sia lecito
tenere le banche nelle scale grande di S.
Lorenzo: et alli altri artefici dove è solito.
app.re in d.a rub.ca Parag.o ultimo. &

4. Che nessuno possa essercitar arte de fare selle,
ne basti da abitri muli, et cavalli nella
piazza grande di Perugia, et l'inobedienti
incorrano

nella pena di libre 5 di denari. Apparisce nella
rub.ca 13 di d.o volume Parag.o 1 fol. 1

5 Che nessuno sellaro possi tener selle avanti
a casa ne botti, et contrafacendo incorra
nella pena di libre 5 di denari. &

6 Che alcuno Pillicciaro ne altri possi battere
pelle in piazza ne tenerle, o conciarle apresso
la piazza per 15 passi: et chi contrafarà
si punisca per ciascuna volta in libre 5
di denari. Apparisce nella rub.ca 13 fol 1 Parag.o
2 lib. 4.

7 Che nessuno lanaiolo possi battere, ne car=
minare lana apresso d.a piazza per 40 passi
et contrafacendo incorrino nella medesima
pena di libre 5 di denari, et li officiali sie=
no tenuti con diligentia spesso cercare, chi
contrafà per nessuno a detti statuti, et
punirli di fatto, et ciascuno possi essere
accusatore. Apparisce nella rub.ca 13 Parag.o 2
libro 4 fol. 1

32v

apresso la casa dell'Arte del Cambio, et

ancor in d.a piazza andando, et tornando

Approvate in d.a aub.ta Parag.o 2.

Che nessuno possi lavorare, ne far lavorare legno

apresso la piazza per dieci passi, et chi contra=

farà incorra nella pena di 5 lb. di denari,

et ciascuno possi essere accusatore, et habbia

la metà della pena. Approvate in d.a aub.ta Parag.o 4.

6 Che nessuno macellaro possi ritenere cosa

alcuna in piazza ne in alcuno tombollo

apresso piazza per passi 25. Approvate in d.a

aub.ta Parag.o 5.

i Che in sopra muro, ne dalla Chiesa di S. Bona=

co sino alla Chiesa di S. Lucia per retta

linea, ne apresso sopramuro per 10 passi

li detti macellari possino fare alcuna

fra Cella in stanzare, o scorticar bestie,

ne ritenervi stalle con bestie da macello,

ne fare alcuna inmunditia in dette vie

i Che nessuno possi buttar setti ne altra bruttura per la città et soborghi: et contrafacendo alcuno incorra nella pena di dieci libre di denari per ciascuna volta, et ognuno possi essere accusatore. Asp.te in d.a rub.ca Parag.o 3.

2 Che nessuno possi tenere, ne tendere cuoi, ne altre pelle non conce nella Piazza di Perugia, ne starui a vendere carni, o porcelli: et li contrafacenti incorrano nella pena di libre 5 de denari, et la perdita di tutte le robbe. p

3 Che nessuno possi tener terbe paglia, ne legne in d.a piazza salvo che dopo la volta di S. Lorenzo, et chi contrafarà incorra nella pena di 10 soldi per ciascuna volta. Asp.te in d.o statuto nel d.o volume. Rub.ca 14 Parag.o i.

4 Che ciascuno possi vendere le cose nel precedente Cap.lo scritte sopra il primo angolo della casa d'Agnelo di mi Egenio che è

espresso

2 Che in questo non s'intenda nelle case del campione del Com.re di Perugia nel luogo solito tener le bestie, et scorticarle.

3 Item non s'intenda contra quelli, che vendono agni, capretti, et salvaggine, alli q.li sia lecito quelli scannare, et scorticare raccogliendo il sangue in modo, che non vi resti bruttez-za alcuna, et li contrafacenti incorrano nella pena di dieci libre di denari, della q.le la metà sia dell'accusatore, et ciascheduno possi essere accusatore. Ap.re in d.a rub.ca Parag.o 6.

4 Che nessuno possi tenere a vendere porci buoi, ne altre bestie il mercadi, ne il taba-co in piazza avante S. Lorenzo, ne meno nessuno possa stare nella volta di S. Lorenzo verso detta piazza a vendere olio in nessun modo, et chi contrafarà incorri nella pena di soldi quaranta per ciascuna volta. Ap.re in d.a rub.ca

ne d.a arte essercitare in dette cose condutte per 50. passi, et che il passo debia essere di piedi 5. sotto pena di lib. 25. de denari de fatto da togliersegli.

2 Che li sopradi artefici non possino in modo alcuno essercitare apresso alcuna casa di Dottori leggisti, o Philosofi atti a leggere, ne meno apresso le Sapientie della Città di Perugia tenendo per spatio almeno di sette, o otto case la pena detta di sopra. Ap.re in d.o Statuto volume 4.o fol. 8. Parag. 2.o

Di raccomandare, et reparar le vie pub.che id.

Che il maggior. Sindico, et ufitiale sopra le vie siano tenuti, et debbano tutte le vie della città et dei borghi di Perugia pub.che et vicinale, et anco di tutto il contado dove sarà bisogno dalli huomini, et persone della contrada dove fossero guaste, occupate, et impedite farle raccomodare

et

33 v

5. Che la piazza di sapienza vecchia gode, et fruisce tutti l'indulti, honori decori et privilegi, che la piazza grande. Aspe in dia rub.ca Parag.o 9.

6 Che nessuno calzolaro, o altri artefici possino buttar acque, o altre cose putride in piazza et li contrafacenti incorrano nella pena di libre 10. di denari perciascuno, et ciascuna volta d'aplicarsi per la metà al Com.ro di Perugia la quarta parte all'ufitiale, che farà esseguire, et se possi stare al giuramento dell'accusatore con un testimonio. Aspre in dia rub.ca parag.o ultimo.

Che i luoghi nesi di è prohibito lottare a Caldarari Pianellari et fabri. rub.ca 15 lib. 4.

1 Che nessuno caldararo pianellaro, ò fabro possi pigliare casi a pegione per essercitare lor arte apresso le scole de i dottori tanto in legge, quanto in medicina, ne apresso il Palazzo del Podestà, ò Giudici ne

34v

et assettare, et sgombrare da chi l'hauesse
occupate, tanto sopra quanto sotto terra
per otto piedi fra 8 giorni, da poi che gli
sarà notificato, et detti ufitiali possino co=
noscere tutte le differentie delle occupatio=
ni di dette vie tanto publiche quanto vicinale
fussino state occupate, o fusse da alcuno
tanto nella città, quanto borghi e distretto
di Perugia summariamente e senza strepito, e
figura di giuditio, e quelli, che non obbidi=
ranno a qualsivoglia delli detti ufitiali
paghino per ogni volta libre diece di
denari, la metà de quali và del Comune et
l'altra dell'accusatore, et si deba stare alla
terminatione, et difinitione di detti ufi=
tiali, et si habbiano per rate, et si faccino
osseruare da ogniuno.

i Che quello, il quale hauerà preso a cottimo il
rassettare alcuna via, et non osserue- rà

rà quanto Egueria promesso debba pagare
quattro uolte più della quantità, che hauesse
riceuuto per il detto cottimo, et sia costret=
to a pagare per il Magior Sindico, et questo
s'intenda tanto circa le cose pattate quanto
da venire circa l'occupationi delle uie et
ricoprimenti di termini, et questi da
alzarno, et sia lecito a d.o magior Sindico
fare rempire detti termini, et rende=
re le strade et rimettere al luogo soli=
to, et sia tenuto quello à chi spetta tra 8
giorni, che gli sarà notificato far quanto
dal maggior Sindico, o alcuni delli so=
pranominati gli sarà imposto. Ap.te
in d.a Rub.ca id. Parag.o 1

2 Che d.i uffitiali habbiano giurisditione che
le strade per ogni parte del contado et
distretto di Perugia per un miglio verso
la città farle mantenere buone, et ample
Ap.te in d.a Rub.ca Parag.o 2

3 Che d.i ufitiali facciano, et curino, che ciascuna strada pub.ca debbia essere al= meno di otto piedi, et la vicinale di otto piedi, a piede del Com.ne di Perugia asp.re in d.a Stab.ca Parag.i 2 Porta Soli

4 Che se alcuna de d.e vie è maggiore, et più ampla, si debba rimouere, et li ufitiali la debbiano terminare senza strepito, o figura di giuditio, non ostante alcuna prescrittione di tempo, etiã longhissima che alcuno hauesse tanto di simil vie, et quello non se intenda, ne habbia luo= go nelle vie nuoue, et forme di esse fatte, et nette per il Com.ne di Perugia, legit= stiano come sono state fatte, et la via pub.ca s'intenda quella, per la q.le si va publi= camẽte che sia et tto: et qlla che non sia ditto se intenda via vicinale. et se l'ofitiale non farà quanto di sopra paghi di pena al Com.ne di Perugia del suo salario libre

~~100 di denari. Ap. in d.a rub.ca 18 Parag.o 9.~~

1 Che il d.o ufficiale sia tenuto sotto la d.a pena correggere quelli, che havessero a fare quelle le vie, che l'amplino, et assettino, si che in esse non vi sia impedimento alcuno, et sia tenuto farle demolire, et tenerle nette, et polite da farsi per li vicini, che gli saranno più prossimi. Ap. in d.a rub.ca Parag.o 4.

2 Che quelli, a' quali gli sarà stato fatto precetto per il detto ufficiale, non haveranno fatto quanto da esso gli è stato comandato, in reattare et ampliare d.e vie, ciascuno paghi in nome di pena libre dieci di denari, et se i borghi 20 soldi, et nondimeno siano tenuti reattarle, et amplificarle, come da d.o ufficiale gli sarà stato commesso.

3 Se alcuno haverà li suoi beni appresso la via, possa concedere la via libera al-

tioe

cioè, et rimetterla per li suoi beni chiama=
ti però in ciò li convicini, che ne potessero
patire incommodo, o pregiuditio, et quando
li convicini non havessero giusta causa
non li si possa contradire; purche si facia
come quella, et senza incommodo di quelli
vi havessero servitù: altrimente non si pos=
si mutare senza di lor consenso, e delle cose
contenute in questo capitolo possa il maggior
Sindico procedere summariamente, et senza
strepito, o figura de giuditio, o dimanda
di ciascuno Ag.te sotto la d.a sub.ta pregi. i

A Che ciascuna via per la g.le si va ad alcuna
porta appresso il circuito de i muri della
città, et tutte l'altre vie, per un miglio
fuori della città se assettino, et se reparì=
nino, dove sarà bisogno, et li Sig.ri Priori
possino eleggere un soprastante per cia=
scuna

strada porta, et che di soprastanti di essi habbiano autorità reale, et personale di procedere contro quelli che di continuo passano per tale strade, che le debbano reattare et reparare, et il Podestà, et Cap.o debbia a tali soprastanti prestare ogni aiuto. Ass.re in d.a rub.ca 10 parag.o 6.

1 Che nessuno ardisca ne possa nella città, et suoi borghi, et nelle strade regale o pub.che o mattonate giocare alla piastrella, et li contrafacenti incorrino nella pena di soldi cento, et ciascuno possi essere accusatore, et guadagni la metà della pena. Ass.re in d.a rub.ca Parag.o ultimo

Che nessuno possi far fosse appresso alcuna via, o pub.ca o vicinale dalla parte di sotto per doi piedi. rub.ca 20 fol. 66 lib. 4

2 Che nissuno possi fare alcuna fossa, ò forma

ma apresso le strade publiche, o vicinali inten=
dendo dalla parte di sotto di dette vie marcio
lontano d.o doi piedi al piede del com.re di
Perugia, et chi contrafarà incorra nella pena
per ciascuna volta de libre 10 di denari, et
ciascuno possi essere accusatore, et habbia
la mità della pena, et se d.a via, per causa
di d.o fosso, o forma si alamasse, sia sfor=
zato quel tale renforla a sue spese.

3 Che se alcuna lama cascasse dalla possessione
di qualche d'uno nelle vie, sia obligato quel
tale levar da d.e vie quelle lame, et rinet=
tarle nel suo in modo che la strada non re=
sti impedita, et acciò si possi sforzare per
detti ab.ti, ò alcuni di essi. App.re sotto
la d.a rub.ca 20 nel 4 volume. Parag.v 2 fol 9

4 Che il Potestà, o Cap.o maggior Sindico, che sa=
ranno per il tempo siano giudici com=
petenti, et debbano, et habbiano giurisdi=

tione sopra li occupanti d.e vie, et quelle li possino rimettere al loro pristino stato: Et quelli che non esoccuparanno la via, vie et forme di esse tra il tempo assegnatoli da qualsivoglia delli sopradetti Officiali in pena di libre 10: di denari d'applicarsi alli massari del Com.re et non dimeno siano obligati a quanto di sopra.

1 Che il Potestà, et Cap.o et maggior Sindico et ciascuno di essi siano in solido sopra la concime mondatione, et esoccupatione delle vie, et ponti delle strade. Et habbiano giurisditione farle esoccupare, et siano obligati sotto pena di libre 50: di denari da ritenerseli del loro salario. App.re in d.o statuto nel volume 4.o rub.ca 21 Parag.o 2.

2 Che nessuno puttar cosa alcuna in cato di qualsivoglia della città, soborghi, o contado di Perugia, et li contrafacenti puniali in pena di libre 10 de denari per ciascuno, sotto della mag.r pena tonetà tra dell'accusatore, et

l'altra del Com.re lib. 4.o rub.ca 30 Parag.o 1.

3 Che quello che sconficcherà barche, o le robberà di giorno, o di notte, paghi per ogni uolta libre 10. di denari, et sia creduto ri[fa]rle

4 Chi farà immunditia alcuna sopra le barche de mercanti, o altri ancora incorra nella pena di soldi cento.

5 Che chi farà, o butterà immunditia alcuna in piazze, o strade regale la notte d'ogni santi, e della natiuità del N.ro Sig.re radoppij la d.a pena

6 Che quelli che faranno, o buttaranno bruttella, o immunditia alcuna, nella uia, o muro della città, cioè il muro sopra il Campo della Ba=caglia, e la uia che è appresso d.o muro della Chiesa di S. Andrea, sino alla Chiesa di S. Donato paghi di pena per ciascuna uolta soldi 40. et si creda al giuramento dell'accusatore, et habbi la metà della pena, et siano anco forzati dall'ufitiale leuar la bruttella, che ui hauessero buttata. Ag.re

.nella rub.ca 30 fol. 10. Parag.o 1. ind.to 4.o volume.

1 Che li macellari siano tenuti tener chiuso il macello dopo il primo suono della Campana della sera.

2 Che nessuno possi scorticare ne uccidere bestie nel campo della bataglia, ne meno buttarue= le: ma sia lecito buttarle appresso il muro rotto di sotto, che è dalla parte di PP.ti et chi contrafarà paghi di pena per ciascuna volta Lib. 10. de denari, et ciascuno possi essere accusatore, et habbia la metà della pena. Ass.te in d.a rub.ca 30 Parag.i 2 et 3.

3 Che nessuno macellaro, o altri possino buttare alcuna budella, o immonditia, che nè delle quello nel luogo, che è tra le case del Com.ne po= ste nel Campo della bataglia, et la casa della pescaria, et il macello del Com.ne auante dette case ne i luoghi circonuicini ne appresso il muro doue si uendano li ualli per dieci passi, et li inobedienti puniti li

in pena di libre 5. di denari per ciascuna uolta
et ciascuno possi essere accusatore, et habbi la me=
tà della pena, et l'ufitiale ha tenuto detti co=
trauenienti punirli, sotto pena di libre cento
di denari.

4 Che nessuno possa buttar letame ne altra bru=
ttella, o impedimento, nel muro, o sotto il medo
che è à piede del campo della bataglia dalla
banda di P. S. et chi contrafarà incorra nella
pena di soldi 20. perciascuna uolta. A p.te
nella rub. 35 in d.to uolume 4.o fol. 5.

2 Pe quelli che buttassero
bruttella, o letame nelli
luochi infrascritti di P.
S. A. Rub.ca 37.

5 Che nessuno possi buttar bruttella, o litame
o altro impedimento dalla porta delle uolto=
le di P. S. A. fino all' Angolo di sotto della
uigna di Simonetto di Benedetto dalla Porta
che è oltre la porta di S. Agnolo insino alla

Chiesa di S. Agostino: et chi contrafarà incorra nella pena de soldi 40: et debbia levare quello impedimento, o immunditia vi havesse buttato, et l'ufitiale sia tenuto cercarvi con diligentia. Ap.re nella rub.ca 33:

Che non si possi ponere letame, o immunditia nella via che và alla Chiesa dello Spirito Santo. Rub.ca 34.

1 Che nessuno possi buttare bruttezza, o immunditia alcuna nella via diretta che risguarda le porte della Città verso d.a Chiesa fuor delli muri, ne farvi fosse di letame manco lontano di 30 passi.

2 Che nessuno possi buttarvi ne porvi fecci, ne altre immunditie nella piazza del Com.ne sotto pena di soldi 40: et medesimamente nell'altre strade, et ciascuno possi essere accusatore, et habbia la metà della pena

3 Che appresso il posto di P. S. A. appresso S. Jostura(?) co nd in E... possi fare sepolture, ne vender cose

cose che imbrattano manco lontano di 5 piedi
sotto pena di soldi 20 per ciascuna volta Agiu.
nella Rub.ca 36 Parag.o 1. 2.

4. Che il Cap.o Potestà, et maggior Sindico non ostante
alcuna cosa in contrario possino, et ciascuno
di essi possa, et debbia far osservare summa=
riamente li capitoli, che parlino circa il re=
attare chiudere, et rimovere nettatori, tra=
catelle, chiocare, et le differentie, che sorgessino
sopra ciò, possino summariamente expedirle,
e dalla dichiaratione da farsi da qualsivo=
glia delli sopranominati, non se dia recorso
ne appellatione, et non ostante appellatione
alcuna di ufitiali possino procedere secon=
do la forma delli statuti sopraciò parlanti
Agiu. nella Rub.ca 40 parag. 1 fol. 12

5 Che nessuno possa impedire il corso ne mutarlo
di alcuna chiocara, o tracatella del suo an=
tico corso, et li contrafacenti incorrino nella
pena di libre 10 di denari, et nondimeno

siero tenuti a rimouerle al suo corso, et ciascu=
no possi essere accusatore, et habbia la metà
del bando, et nessuno possi appresso alcuna porta
della città, o borghi tenere alcun necessario, o
chiochera dalle sud.de ci possa vedere buttella alcu=
na per dieci passi sopra terra, et l'ufitia=
le possa far richiudere de fatto, et se quel
tale non obedisce al precetto fattoli dal d.to ufitia=
le sotto pena per ogni precetto di libre 10. di
denari, et li d.ti ufitiali siano tenuti ogni
settimana cercar con diligentia, se ci fosse=
ro tal chiocare, o altri necessarij sotto pena
di libre 100. de denari. Agg.te in d.a Rub.ca Parag.o
ultimo fol. 13.

(Che nessuno taverraro possa vendere ad alcuno
in casa sua, o altrove vino dopo il terzo
suono, ne meno ritener alcuni, che bevino
in d.a taverna sotto pena tanto del taverra=
ro quanto di quelli, che bevessero di soldi 40.
Agg.te nella Rub.ca 44 Parag.o 1.

1 Che nessuno Tauernaro, o Tauernara pizzicarolo, o
pizzicarola possi comprare cose da mangiare
per riuendere nella Città borghi, e contadi di
Perugia contra la forma delli Capitoli, o Statu=
ti la qual ciò fatti ne di giorno, ne di notte, et
nessuno possi stare in alcuna strada, ne nella
città ne fuori a comprar vittuaglie per
uendere nell'hostarie, perche non possino com=
prare auante nona carne di macello polli
piccioni, lepori et altre caccie, et d.e carne
cosi compre siano tenute, et debbiano riuen=
derle cotte, et quelli, che contra faranno in=
corrino nella pena di soldi 20. per ciascuna
uolta, et si creda al giuramento dell'accusa=
tore. Ap.re in d.o Statuto: rub.ca 47. Parag.o 1.

2 Che ciascuno o cettadino, o forestiero possi ue=
nire, e stare nelli luoghi determinati sen=
za contradittione d'alcuno, o uendere pane
frutti, olio et altre cose comestibili, et quelli
che impedissero quei tali sotto calore di
farli pagar

2 Che a ciascuno sia lecito comprar il vino nel contado, et distretto di Perugia, et portarlo a Perugia

Che nessuno possi tenere avanti alle botte dove vende il vino alcun panno, o paramento, acciò ognuno possi vedere dove si attinga, ne si possa commetter fraude. As.re in d.a rub.ca fol 13 Parag.o 3.

Che nessuno, che venda il vino nella città, o contado di Perugia possi tenere vasi da vendere in luogo dove si vende il vino, et chi contrafarà incorra nella pena di soldi 20. As.re in d.a rub.ca Parag.o 5.

Che quelli che non daranno, ne consegneranno le misure dove vendino il vino incorrino nella pena di 5 soldi, et si creda al giuramento dell'accusatore. As.re in d.a rub.ca Parag.o ult.o

Che li Osti, et altri che vendino il vino siano obligati darlo a chi lo dimanda di comprarlo. As.de nella rub.ca 24 del 4 lib. fol 13.

42v

gabella incorrino nella pena di libre 25 di denari

4 Che nessuna donna che starà a vendere le dette cose possa tener rocca ne putti sotto la pena di soldi 20. et ciascuno possi essere accusatore, et habbia la metà della pena, et si stia al giuramento dell'accusatore. Approvate in detta rubrica 47. Paragrafo 2.

5 Che nessuno pizzecarello, o altri possi comprare polli, piccioni, et altri uccelli, caschio, et ova, frutti legni, cierchi, o altre cose da mangiare per rivendere la mattina sino all'hora di nona, et questo s'intenda nella città, et chi contra farà incorra nella pena di soldi 40. et perda le robbe, che havesse comprate, et si creda al giuramento dell'accusatore con un testimonio, et questo non s'intenda ne habbia luogo contro li pollaroli, et lardaioli, li quali possino comprare a ogni hora: et le lor barche

4 Che nessuna donna che starà a vendere le d.e
cose possa tener rolla ne putti, sotto la pena
di soldi 20 et ciascuno possi essere accusa
tore, et habbia la metà della pena, et si stia
al giuramento dell'accusatore. Asp.re in d.a
rub.ca 47. Parag.o 2.

5 Che nessuno pillecarello, o altri possi compra=
re polli, capponi, piccioni, o altri, uccelli
cascio, et ova, frutti, legni, cèreli, o
altre cose da mangiare per rivendere la
mattina, sino a l'hora di nona, et questo s'
intenda nella Città borghi, e sobborghi, per un
mezzo miglio fuori della città, et chi con=
tra farà incorra nella pena di soldi 40 et
perda le robbe, che havesse comprate, et si
creda al giuramento del accusatore con un
testimonio. Et questo non s'intenda ne habbia
luoco contro li pollaroli, et lardaioli, li q.li
possino comprare a ogn'hora, et le loro ban=
che

stare ne i luoghi soliti. Ap.re in d.a rub.ca 47
fol. 14 Parag.o ultimo.

1 Che il giorno del sabato avante l'hora di nona
si possino comprare travi, tavole, et altri
altri legni per rivendere sotto pena di li=
bre 10. di denari d'aplicarsi la metà al Com.ne
di Perugia, et l'altra a metà all'accusatore
et si creda al giuramento dell'accusatore. Ap.re
in d.o 4.o volume. Rub.ca 40. fol. 15.

2 Che nessuno che habbia case in Sopramuro possa
impedire chi ci volesse stare in d.a via d.o
Sopramuro a vendere, ne farli pagar pegio=
ne alcuna, purche non li se impedisca la
strada di andare a casa: et tali impedi=
enti incorrino nella pena di soldi 20. di
denari per ciascuna volta, et ciascuno
possi essere accusatore, et habbia la metà
della pena. Ap.re nella rub.ca 52. Parag.i 1. fol. 16.

che facendo però senza fraude senza alcuna
pena. Appare in d.o rub.ca 47. fol. 14. Par. ultimo

1 Che il giorno di sabbato avante l'hora di nona
non si possi comprare travi, tavole, aste,
ne altri legni per rivendere, sotto pena
di libre 10. di denari di aplicarsi la mità
al Com.ne di Perugia, et l'altra mità allo
accusatore, et si creda al giuramento. App.re
in d.o 4.o volume. Rub.ca 48 fol. 15.

2 Che nessuno che habbia case in sopramuro possa
impedire i venditori in detta piazza.

3 Che nessuno pizzicarello, o pizzicarella possino
stare a vendere nella piazza comune sotto
pena di soldi 20. per ciascuna volta. App.re nella
rub.ca 53. Parag.o 1.

Che nessuno pollarolo, o pizzicarello possi com=
prar palombe, che sono prohibiti, ne meno
possino tenerle altrove a vendere, et con=
tra facendo incorrino nella pena di soldi

offitio, et promettere, et dare idonie sigurtà di essercitar bene, et fedelm.te il loro offitio o essercitio, e di rispondere a tutti quelli, che volessero lamentarsi di loro, et la sigurtà sia almeno di libre 100. di denari. As.te in d.to 4.to volume fol. 21. rub.ca 75. Parag.o primo.

1 Che li mugnari sieno obligat portar le biade a ogn'uno, et no volendole portare quel tale, che vorrà macinare dette biade possa pigliare il somaro senza pena, et di mugnari no lo possino defendere in modo alcuno et defendendoli paghino in nome di bando libre 10. di denari. As.te in d.o rub.ca Parag.o 3 in d.o fol. 21.

i Che alli mugnari sia lecito dalle Calende di Maggio, insino alle Calende di 9bre pigliar per la lor molenda per ciascuna mina di biade, che macinaranno un coppetello; et la mina tenga almeno coppetelli 15. et dalle Calende di Novembre insino a quelle di Maggio

44v

cento per ciascuna volta, et ciascuno possi
essere accusatore, et habbi la metà della pena
Asta in dta rubca Parago 2.

2 Che li pillicarelli pillicarelle taverniari, et
taverniare possino comprare fichi, pomi et
herbaggi nella città borghi, o appresso vigne, et
orti non ostante cosa in contrario. Astc in
da Rubca Parago 3.

3 Che li pillicarelli, o pillicarelle, che tornano a
vendere uve, o mandole, et noce fresche deb=
biano dire all'offitiale da chi l'habbiano
comprate, et non gli dicano la verità pa=
ghino di pena per ciascuna volta soldi 20
et questo s'intenda solo circa quelli che com=
prano dalli forastieri, purche non compri=
no avanti l'hora di terza. Astc in da Rubca
53 Parago ultimo.

4 Che li magnani debbano comparire avanti
all'offitiale del Comne in principio del suo

45v

un coppetello per mina, et la mina tenghi al=
meno 16. Asp.te in d.a rub.ca 75. Parag.o 4.

2 Dechiarando che questo s'intenda nelli molini
del Tevere, et nelli altri molini possino
togliere medesimamente un coppetello per mina
ma la mina tenghi 18.

3 Et li coppetelli siano di legno, et siano varia=
ti, cioè che il coppetello con il quale pigliano
la moltura l'estate habbia un segnio, et quello
dell'inverno un altro, si che si cognoscea=
no, et no se ne tenga se non uno. Asp.te in d.a
rub.ca Parag.o 5.

4 Che quelli mugnari che contrafaranno incorri=
no nella pena di libre 10 di denari per cia=
scuna volta, et si creda al giuramento
dell'accusatore, et la moltura se misuri
in terra fuori della tramoggia, e no altrove
Asp.te in d.a rub.ca 25. Parag.o 6.

5 Che le dette misure si debbano sigillare

et sieno obligati riportar la farina a chi li darà le biade, et se alcuno sarà trouato in fraude in toglier più multura, che come s'è detto di sopra, o cambiandola pagi per ogni uolta in nome di pena soldi 20. et sia te= nuto a chi hauesse patito il danno a render= li quattro uolte più di quello li hauesse dato et si creda al giuramento di quello hauesse patito il danno. Ass.^re ind.^ta rub.^la 27 Parag.^o 4.

2 Che nessuno molinaro possi tenere porchi, scrofe polli, o che affetto il molino per uinti passi, et chi contrafarà pagi di pena soldi 20. per ciascuna uolta, la= mità della Mag:^ca sia dell'accusatore, et l'altra del Com.^ne et si creda al d.^to di un testimonio per la uerità. Ass.^re in d.^ta Rub.^ca Parag.^o 11.

3 Che il detto maggior Sindico habbia giurisdi= tione, et sia tenuto ogni mese mandare un suo a uedere tutti li molini, et ue=

con il sigillo del grittone, et l'afficiale del
Commune se debbia tenere una giusta, acciò
non si possa commettere fraudi, et debbia
tener areo un corbicello che sato tenga una
mina, et quattro fallino un corbe giusto
et si debbia segnare con l'arme del grittone
alla q. sigillatione vi si intervenga il notario
del Giudice altrimj non si possi sigillare
et chi contra farà paghi per ciascuna
volta al comune di Perugia 100 soldi. Aste
ind.a rub.ca Parag.o 7.

6 Che gilli, che portino le biade alli mulini, si
debbano risentar a nettarno il non portar=
le quello, che gli sarà dato, et li mulinari
siano tenuti macinare, et chi contrafa=
rà paghi 100 soldi, come di sopra. Aste
ind.a rub.ca Parag.o 8

1 Che quelli che portaranno a macinare dette bia=
di le portino a lor risico, et fortuna, et

der se li magnani terranno le misure giuste et sigillate, et si piglieranno la multura se= condo la forma di detto capitolo, et se tro= verà alcuno, che non osservi le cose predette, tanto solo la relatione del not.° che vi sta= rà mandato, lo debbia condannare in scudi 100. Asp.re in detto rub.la 75 Parag.o 12

4 Che il d.o maggior Sindico habbia giurisditio= ne sopra quelli, che portano biade al mo= lino in farli dar sigurtà di riportare la farina a quelli, che li daranno le bia= de, et de osservare quanto in detti capli si contiene. Asp.re in d.a rub.la Parag.o 13

5 Che habbia giurisditione sopra detti ma= gnani, et portatori in farli dar sigurtà che non cambiaranno grano, ne altre biade dalle mesure, che li sarà state date, et non le bagnaranno, et trovando alcuno, che com= metta tal fraudi lo condanni in pena di

libre 25 di denari per ciascuna volta, et l'emen=
datione del danno et si creda al giuramento de
chi haurà patito il danno et ciascuno possi es=
sere accusatore. Ap.de in d.a Rob.ca 15. Pag.o 14

Delli fornari Rub.ca 16

Che li fornari, et fornare debbiano bene studiare
et cuocere il pane a chi vorrà, et anderà alli
lor forni, et per ogni 25 pani ne habbia=
no uno et non più, overo pigliar soldi 12
per ciascuna corba, et a tanto li d.i fornari si
possino forzare, et sieno obligati, et il corbe
s'intenda di libre 400 et chi contrafarà in=
corra nella pena di libre 10 de denari et
si creda al giuramento del padrone. Ap.de
nella rub.ca 16 fol. 22. Paraf.o 1.

2 Che d.o maggior Sindico et suoi ufficiali habbi
giurisditione, et debbia curar si che detti
fornari, et fornare osservino quanto di sopra
et se tra loro si concordassero, o volessero far
altri ordini, o inhibitioni contra il d.o sta=
tuto all'hora sia lecito al d.o maggior Sindi=

co condennare ciascuno in pena di libre 100
de denari, et debbia il d.to Sindico con diligentia
spessevolte cercare se le cose predette se osser=
vino, et atandoci diligentia in corra nella
pena di libre 25 di denari. Ast.e ind.a rub.a 2 Parag.o 2

3 Che alli fornari sia lecito tener legne nelle lor
case et altre senza pena, et non possino ri=
cusare il cuocere il pane a chi sarà comin=
ciato andare alli lor forni, et contra face=
do paghino di pena soldi 40 et tanto siano
obligati cuocere il pane. Ast.e ind.a rub.a 76
Parag.o 3 et alt.i

De i Panacocoli et quelli che
fanno il pane per vendere
Rub.a 77

Che li panacocoli et panacocole et tutti quelli
che fanno il pane per vendere nella Città
et contado di Perugia faccino il pane di tal
peso che si possi guadagnare da ciascuna cor=
be 40 soldi e non più, et quando terranno il
pane a vendere lo debbano tenere coperto

che vendessero il pane per se, et quelli se
intendano essere fornari, che cuocano
et vendano il pane:

Dechiarando che questo s'intenda di quelli, che
habitano nella Città borghi, et sobborghi, et
non altroue. Assi.

1 Che ne fornari ne panacocoli del contado
possino essere sforzati per alcun cam=
merlingo, et massime per quello dell'arte
de fornari circa il cuocere il pane, o
restar nò venderlo ne altra conturbatio=
ne: et se sopra ciò si commettesse fraude
incorra nella pena di libre 10 de denari
da essequirsi per il maggior Sindico.
Assi.

Che li panacocoli o altri soliti a fare il pane
per vendere nella città, o contado di
Perugia ne debbiano fare abondantia, et
portarlo in piazza a vendere altrimente

68v

Ass.de in d.o 4.o volume in detta rub.ca 77 fol. 22 Parag.o 1

2 Che il valor del pane vendarecchio e pretio di esso altro che il pane si possi dare per doi, o tre denari ~~stia~~ al giuditio et providentia del rot.o da eleggersi per il maggior Sindico sopra li d.i paracocoli, il q.e rot.o debbia cettare, et dechiarare il pretio del pane ogni lunedi per tutta la settimana, et chi contra ~~fara~~ farà circa le cose predette sia punito di 20 soldi per ciascuna volta et li paracocoli debbano giurare osservar le cose predette. Ass.de in d.a rub.ca 77 Parag.o 2

Che se nessuna paracocolo, o paracocola, et altri che fanno il pane per vendere saranno trovati vendere il pane di manco peso che non si deve incorrino nella pena di soldi 20 di applicarsi al Com.ne

Salvo che questo non s'intenda circa li fornari, o fornare che no fossero paracocoli

incorrino nella pena di libre 5 di denari per ciascuno, et non dimeno siano aciò obligati, et per questo possino essere grauati realmente, et personalmente per il d.° maggior sindico, et suoi ufitiali, et se intendano d.i paracocoli o altri sud.i liberati, et assoluti dal Camorlengo dell'arte delli Caueraoi circa l'impositioni, et spese morte, o altre cause non ostante cosa in contrario. Ass.re in d.a Rub.ca 77. Parag.o ultimo: et molestandoli il d.° Cammorlengo incorra nella pena di libre 50 de denari. Ass.re in d.o Parag.o

3 Che l'ufitiale del Com.ne di Perugia habbia giuriditione, et autorità, et fallia osseruare tutte le cose predette. Ass.re in d.a rub.ca 77. Parag.o ult.o

De i Tegolari, mattonari et quelli che uendano uena cal-
cina. Rub.ca 78.

Che l'uniuersità, et huomini dell'arte delle

2 Che il Camerlingo ancora di d'arte debbia cer-
care li contrafacienti a d.o Statuto, et con-
dannarli nelle pene predette, delle q.li pene da
esseguirsi per il Cammerlengo la metà sia-
no del Cammerlengo, et l'altra di d'arte, et
ciascuno possi essere accusatore, et habbia
la metà della pena: Ass.e ind.a sub. stag.o d. Parag.o 3.
3 Che ciascheduno della d'arte sia tenuto, et debbia
fare ogn'anno o far fare tre fornace di
tegole, mattoni, tomboli et più come a
essi parerà con le scede predette, et d.i mat-
toni, e tegole non si possino cavare in fra-
ude, et chi contrafarrà incorra nella pena
di libre 25 di denari, et ciascuno possi essere
accusatore, et habbia la metà del bando, no-
ostante ordine, ne altro in contrario fatto
e da farsi per d'arte, et a ciascuno di d'arte
sia lecito fare ogni lavoro di d'arte, et
massime canali, o canelli mattoni, et altro

tegole, et mattoni, debbiano cavare, et fare che d'arte si essercitino bene, et tutti quelli che essercitano d'arte siano tenuti fare mattoni comboli tegole pianelle scede, et forme et tenere le scede, et forme della capacità longhezza, et mesura, siccome sono le misure et forme, che saranno aprovate dalli priori dell'arte, leg: si mettino nell'armario del Com.ne di Perugia, et tutti li essercitan= ti tal arte, debbano tener dette scede, et for= me ferrate, et con esse fare tegole comboli mattoni, et pianelle: As.o in d.a rub.ca 78 Parag.o i.

i Il maggior Sindico debbia investigare, et cer= care se le dette scede, et forme saranno come è detto di sopra, et quelli che trouerà tenere altre scede, et forme che come è detto li habbia a punire per ciascuna volta in libre 10 di denari d.i aplicarsi la metà a d.o ufitiale et l'altra metà a detto . . . . . As.o in d.a rub.ca

opere grosse, et quelli che ciò prohibissero a
quelli di d'arte incorrino nella pena di
25 libre di denari, et la prohibitione sia
nella Agg.ne in d.a rub.ca 78 Parag.o 4

1 Che le predette cose habbiano luogo, et s'in-
tendino nelli mattonari, et tegolari, che
sono soliti fare d'arte per un miglio
dentro verso la Città, et il simile sieno
obligati li tegolari et mattonari della
città et contado che stanno lontano più
d'un miglio far mattoni, tegole con la
creda detta di sopra, et chi contrafarrà in
alcuna delle sud.e cose sia punito per ciascu-
na volta il libre 25 di denari, et ciascuno
possi essere accusatore, et habbi la metà del-
la pena, et si creda al giuramento con uno
testimonio. Agg.ne in d.a rub.ca Parag.o 5

2 Che il Potestà et Maggior Sindico possino forzar
quelli che sono soliti far l'arte della cal-

Apparisce nella rub.^ca 106. Parag.^o 1.

6 Che non ostante il d.^o Cap.^lo quelli che hanno li molini nelli luoghi sop.^di li possino conservare et mantenere, purche l'acque fetide e bratelle le mandino sotto le chiovare, et chi contra farà incorra nella pena di sopra nominata. Apparisce ind.^a rub.^ca 106. Parag.^o 2 et ultimo fol 30.

1 Che nessuno possi conciare pelle ne cuoi dentro nelli muri della città intendendo però li possino mettere al Campo della bataglia antico et no altrove, et in questo no s'intenda circa li callolari che mettessero a sciollare pelle conce, et chi contra farà incorra nella pena di soldi 100 per ciascuno cuoio, et pelle, et ciascuno possi essere accusatore et habbia la mità della pena. Apparisce nella rub.^ca 107 di d.^o 4.^o volume. fol 30.

2 Che nessuna meretrice ne puttana possa stare a canto li, ò, a capo, a petto alcuna chiesa della

51v

cina et cauar l'arena, et portarla alla città et l'inobedienti punirli in libre 25 di denari per ciascuna uolta. Asp.te in d.a rub.ca Parag.o 6.

3 Che nessuno possi comprar calcina per riuendere, ne meno far douana di calcina, mattoni, ne tegole, et chi contrafarà incorra nella pena di 25 libre di denari, et ciascuno possi essere accusatore, et habbi la metà della pena. Asp.te in d.a rub.ca parag.o 7.

4 Che notificandoli al Cap.o et Maggior Sindico che nessuno sia uenuto contro detto Statuto debba farne inquisitione, et chi trouerà colpeuole condannarlo nelle pene sopradette. Asp.te nella rub.ca 70 Parag.o ultimo

5 Che nessuno possi tenere nella città borghi, o soborghi molini da olio ne tertoi, delli quali possa uscire acqua nera ne puzzolente, et chi contrafarà incorra nella pena di libre 10 di denari, et ciascuno possi essere accusatore, et habbia la metà della pena

52v

Città et borghi di Perugia meno lontano dal-
la detta Chiesa di diece case, et restano
posti a tal persone appegionar case, ne re-
cettarli in d.i luoghi, et chi contrafarà tanto
le meretrice quanto quelli che gli appegio-
nassero case incorrino nella pena di libre
50 di denari, et ciascuno possi essere accu-
satore Rub.ca 109 Parag.o 2.

3 Che il Podestà et maggior Sindico pred.i debbano
a requisitione delli vicini o parocchiani
delle meretrici che stessero appresso alcuna
Chiesa meno per diece case, et altri luoghi
honesti cacciar fuori di d.o vicinato le d.e
meretrici, et assignandoli il termine di
un giorno, et non partendoli fra detto ter-
mine la condanna in pena di libre 50 di dena-
ri, et di questo debbano d.i ufitiali stare a giu-
dicato, e della requisitione fattali si creda
al giuramento della maggior parte delli
vicini, o del parocchiano della Chiesa, et

63v

3 Che la soma del vino sia di tre barili, et ciascuno barile tenga vinti boccali, et detti tre barili faccino una soma di vino. Ass.re in d.a Rub.ca 18 Parag.o 3.

4 Che il Potestà, et Cap.o faccino di quello del Com.re una mina, una mezza mina, et il mezzo quarto, un barile, il mezzo il terzo, et il quarto et siano di ramo, et leq. mesure si debbano aggiustare tutti l'altre, siche siano inguale con quelle del Comp.re et le debbiano ben tenere, et custo= dire, et fare copia alli comparatori. Ass.re in d.a Rub.ca Parag.o 4.

5 Che li comparatori delle misure per il suggello di esse possino riceuere doi denari per ciascuna misura delle cose da vender= si nella città borghi, et soborghi di Peru= gia: et delle cose misurabili da venderti, o alienarti, che non si mesurassino nello

quella del Com.^ne debbiano hauere per ogni mina de biado con l'agi: si nesurasse uno denaro. Per ogni quarto d'olio un denaro per ogni paro di bacili per ciascheduni giorno quattro denari et più non possi=no dimandare, et contra facendo incorra=no nella pena di soldi 20 per ciascheduna uolta da pagarsi al maggior Sindi=co Potestà, et Cap.o con il giuramento di quello, che dicesse hauer dato più, et li detti compratori siano forzati dar le dette misure a chi le dimanderà, et a ciò siano forzati per il detto maggior Sindico, et chi contrauenisse paghi li in pena di soldi 20 per ciascuna uolta.

Che nessuno possi uendere, ne comprare, ne uender cosa che douesse a mesura se non con le dette mesure sotto la d.a pena

et a questo in tal modo si proveda, acciò una pecora amalata ad amali tutte l'altre. Ast.te nella Rub.ca 109. Parag.o 2.

1 Che il Potestà Cap.o maggior Sindico siano te=nuti tutte le misure del Com.ne far osservare che tengano la quantità, che devano, et chi comprarà le misure del Com.ne quelle le devano tenere nella camera del Com.ne dove sono solite stare, et veder che sia=no eguale con quelle di d.o Com.ne et le mire debbano essere forate. Ast.te in d.o Statuto in detto 4.o volume fol. 35. alla rub.ca 118 Parag.o 1.

2 Che si debbano eleggere per li SS. Priori doi buoni huomini, li q.li debbano agiustare le misure da tenersi per li d.i compratori et quelli, che le terranno maggiori, o minore in corrino nella pena di libre 25 di denari. Ast.te in d.a rub.ca Parag.o 2.

et ciascuno possi essere accusatore et habbia
la metà della pena. Saluo che le d.e cose non s'
intendino lo seruitano, et peglia che daranno
gl'hosti nelle loro hostarie, leg.e cose le pos=
sino dare secondo che a essi parrà

2 Che ciascuna saccetta nella q.le si porta la rena
debbia tenere almeno una mina, et con=
trafacendo il Cap.o et maggior Sindico li
tolghino di pena soldi 20. et si creda per=
manente al giuramento del compratore

3 Che li compratori delle misure debbano ha=
uere a ragione di doi soldi per ciascuno
centinaro, et il medesimo s'intenda circa
quelli, che uendano la calcina, saluo che
non s'intenda che li calcinaroli debbano
dare, ma per quel prezzo, che saranno da
cordo con li compratori.

4 Che li calcinaroli siano tenuti misurare, et
li renaioli calcina, et rena a richiesta
di chi la uorrà comprare, et empir la

mina forte senza malitia, et se venderanno
con altra misura, che con quella del Com.ne
incorrino nella pena per ciascheduna volta
di soldi 100. d'aplicarsi la metà al Com.ne et
l'altra all'accusatore.

5 Che li venditori grano, biade, legumi debbano
misurare alla rasa senza fraude, et la
rasoia sia uguale, et piana senza al=
cuna gionta, et li compratori debbano
così contentarsi.

6 Che li compratori di detta gabella delle misure
che accomodano le d.e mine gli debbano dare
con ciascuna mina che accomoderanno la
sua rasoia sotto pena di libre 5 di denari
per ciascuna misura, et le spese da farsi
per li d.i compratori in d.e rasore si debbano
compensare con quanto sono stati paga=
re al com.ne per d.a Gabella, la q.le spesa si
debbia tassare per li conservatori, et mas=
sari, alli q.li spetta l'intrata di d.a Gabella

55v

la q.le spesa si debba cavare per li Conservatori, et Massari alli q.li spetta l'incanto di d.a gabella.

2 Che il maggior Sindico et ufitiale d'il Com.re di Perugia sia tenuto, et debbia sotto pena di libre cento di denari, ogni di di sabbato mettere uno delli suoi ufitiali a vedere, et esaminare se le d.e misure si fanno contra l'ordine, et forma espresso, et quelli, che trovaranno colpabile condannarli nelle pene sudetti, et il d.o ufitiale ne debba havere soldi 4 di denari p. ciascuna volta, et si stia alla relatione di d.o ufitiale, et ciascuno delle predette cose possi essere accusatore, et habbia la metà del bando, et della pena, et il d.o Statuto si debbia una volta il mese bandire nelli luoghi soliti, no ostante cosa in contrario. ap. il tutto in d.a

rub.ca idem fol. 25. Parag.v 5.

3 Che li compratori di d.a gabella siano tenuti, et debbiano tenere nel luogo dove faranno residentia, cioè nella piazza grande tutte le misure, colleg.e si vende grano, orzo, spelta biade, fave, meglio, panico, et altri legumi, leg. si vendino a misura, quanto parimente, olio, calcina, et arena, come dispone in d.o Cap.o Ass.re in d.a rub.ca Parag.v 6.

1 Che nessuno della Città, o contado, che venda alcuna cosa possi mesurare con la sua propria misura, se la misura non sarà aggiustata dalli d.i compratori di d.a gabella sotto pena di ciascuno venditore di 25 libre di denari, d'aplicarsi per la terza parte al Com.ne di Perugia, p l'altra a d.i compratori di d.a gabella, et l'altra all'accusatore, et ciascuno possi essere accusatore, et gli si creda con il suo giuramento, et ed un testimonio.

36v

2 Che le misure che si mandano alli mercati
del contado si debbano consignare per d.i
compratori ad alcuno prete, overo ad
alcuno altro huomo di conscientia, acciò
non vi si possa far fraude alcuna. Ap.re
ind.a rub.ca parag.o 8.

3 Che la soma del grano d'orzo, spelta, et altre
cose misurabile, s'intenda, et hà di
mine tre, et la corba hà di 4 mine, et
la mina hà di quella misura, della q.le è
la misura grande di pietra, che stanno i
muri della Camera dei i Massari, et
conservatori del Com.e La soma del vino
se intenda, et hà di tre barili giusti et
il barile hà di 20 boccali. La mina del
terreno s'intenda et hà di 150 tavole,
et la tavola hà di 15 piedi, et il pie=
de hà di 15 dita. Ap.re ind.a rub.ca 118. al
parag.o 9. fol. 36.

1 Che il Cattarello d'olio sia, et esser debbia della tenuta, capacità et grandezza, sicome fu et è stato solito et consueto la mesura del mettolino, che se dice il mettolino si distribuisca in otto parti, cide sia una misura, che sia l'ottaua parte del metto= lino, et la sessadecima parte del Cattarello et si compesi, et in tal modo, che il pic= cicarello, o venditor dell'olio, guadagni soldi 10. di denari per ciascuno cattarello, et chi contrafarà paghi in nome di pena soldi 20 la metà della quale sia del Com.^{re} et l'altra a metà dell'accusatore. et il Potestà, et Cap.^{no} nõ permettino, che l'olio, et sego si cavi fuor della Città Aff.^{te} in d. rub. da rag.^{ni} i

2 Che il Potestà, et Cap.^{no} habbiano giurisdi= tione nel costregnere tutti quelli, che venderanno l'olio, a venderlo a peso

fare osservare li d.i Cap.li et statuto sotto la
d.a pena. Ap.re in d.a rub.ca Parag.o ult.o

4 Che quando si vendano li panni di lino a
minuto si vendino alla misura del
braccio del campanile di S. Lorenzo in
disignato. et li palletti siano eguali si=
gnati come la canna pisana dall'una
et l'altra banda, et chi li terrà altrimj
paghi per ogni volta di pena al Com.no
soldi 20. Ap.re in d.o 4.o volume rub.ca 121. fol
36 Parag.o 1.

1 Che li palletti siano della sopracd.a misura a
piedi del Campanile di S. Lorenzo signato
con il segno del grittone, et chi contrafarà
incorra nella pena, come in d.a rub.ca appare
parag.o ultimo

Che le canne libre e pesi, si osser=
vino et si vendino Rubizza

2 Che li Priori et Camerlenghi di Perugia siano
tenuti, et debbano nella Città, et contado

a libra, et li compratori siano tenuto in questo modo comprarlo, purche li venditori d'ogni mezzolino d'olio guadagnano cinque soldi, et no più, et li contrafacenti caschino in pena di soldi 20 della q.le la metà sia del Com.ne et l'altra dell'accusatore, et si creda al giuramento dell'accusatore. Ass.te in d.a rub.ca Parag.o 2.

2 Che il Potestà et Cap.o siano tenuti far che tutti quelli, che venderanno, o vorranno vendere olio a giurare et fare osservare, et adempire le cose che si contengano in d.to Cap.o et sopra ciò ogni mese farci una inquisitione, et li colpabili gastigarli nella sud.a pena per ciascuna volta da ritenerli si dell lor salario di libre 10 de denari. Ass.te in d.a rub.ca iiij Parag.o 3

3 Che l'ufficiale del Com.ne sia obligato, et debbia

di Perugia tenere et fare osservare senza
fraude la mesura, canne, et libra, et tutti
li pesi soliti usarsi nella città et conta=
do di d.a città, et rivederle doi ò tre vol=
te l'anno le canne, libre, et pesi delli
mercanti, et artefici, et agiustarle, et
li mercanti debbano havere un marco
et li cathèri un'altro, et l'altro ne stia
nella camera del Com.ne per il Campione

3 Che il maggior Sindico habbia a giustare et
fare agiustare le canne, et libre et pesi
a tutti li artefici che sarà bisogno, et
tutti i pesi debbano essere di biondo fer=
ro, ò di metallo, et non di altro: et che in
questo d.o maggior Sindico ci sarà negli=
gente incorra nella pena di libre 25. di
denari per ciascuna volta: et trovando
alcuno che habbia la canna, ò libra mag=
giore, o minore di dodici once al peso so=
lito sia tenuto per ciascuna volta in
nome di pena cogenti lib. 25 di denari

e più se gli parrà: e dopo haverà aggiustate
dette canne, libre, e pesi; farà che si osservino
A ss.ti ind.a cons.ta 124 Parag.i fol. 30. 31.

5 # Che il d.o maggior Sindico hà tenuto al princi=
cipio del suo ufitio far rivedere
tutte le misure, et pesi: et quelle rõ tro=
narà nõ essere sigillate aggiustarle cõ
il campione predetto: poi sigillarle cõ
il sigillo del Com.ne di Perugia. et insomma
il detto maggior Sindico, Potestà, et Cap.o
facino aggiustare tutti li pesi che ven=
dano a peso, et tutte le misure che ven=
dino a misura, si che ciascuno venda cõ
il giusto peso, et giusta misura, et nessuno
habbia ardire vendere con altri pesi sotto
la d.a pena, et ciascuno ne possi essere
accusatore, et habbia la metà della pena
et se il Potestà, Cap.o, maggior Sindico
saranno in ciò negligenti incorrino nella
pena di libre 200. di denari, et ciasche=
duno

duno. tenendo, et essercitando carne stra=
diere pesi, et misure sopra nominati
sia tenuto, non havendo giustate le mi[s]u=
re, o stradiere a giustarle in principio di
sei mesi fra quindici giorni per l'offi=
tiale da deputarsi dalli priori, et
vendendo con essi paghi lire 10 di de=
nari di pena per ogni volta. Ap.te in
d.a rub.ca 124. Parag.o 4.

1 Che alli detti offitiale, et ciascheduno di essi
sia lecito repesare le robbe, et cose che
si venderanno a peso, et trovandole di mi=
nor peso, che haverà detto il venditore
al compratore, punire chi l'haverà ven=
duta per ogni oncia trovata manco
5 de denari da torglierseli de fatto
Ap.te in d.a rub.ca Parag.o 5.

2 Che tutti quelli, che haveranno il vino
a vendere a minuto, siano tenuti ven=
derli co li vasi sigillati, come di so=

pra siano puniti per il d.° maggior Sin=
dico per ogni uolta in 40 soldi. Ap.re in
d.a rub.ca 124. Parag.o 6.

3 Che la sigillatione agiustatione, et reuisio=
ne delle stadiere, et coppe da smerri
nelli molini aspetti et apartenghi all'
arte dei fabri della cità di Perugia, et
a quello, che per li camerlenghi, et giurat
di detti arte sopra ciò sarà deputato, et le
detti stadiere si debbiano sigillare di sei
mesi in sei mesi, sotto pena a chi uendesse
con stadiera non sigillata reuista et ag
agiustata come di sopra di libre diece di
denari. Ap.re in d.a rub.ca 124. Parag.o 7.

Che li coppetelli, et coppe da smerri alli moli=
ni posti nel fiume del Suore, debbiano
essere dalle calende di nouembre, insino
alle calende del mese di Maggio di te=
nuta a ragione di 24. coppetelli per cia=
scuna mina alla misura del Com.e di

Perugia, et dalle Calende di Maggio insi=
no alle Calende di Novembre a ragione
di 16. Copetelli per ciascuna mina, et
d.i Copetelli si debbiano sigillare aggiusta=
re, et rivendere in sei mesi, cioè al
primo di novembre, et al principio
di Maggio sotto pena al molinaro, che
ad essere le d.e Coppe, et Coppetelli di
d.a Stazzata recenuti de i libri 10 di
denari. Ap.e in d.a rub.ca 124. Parag.e 8.

2 Et nelli altri molini posti nel contado le
Coppe, et Coppetelli siano sempre a un mo=
do, et Stazzata a ragione di 16 Coppetelli
per mina, et li d.i Coppetelli si tenghino
legati appresso la tramoggia con una catenel=
la di ferro sotto la d.a pena. et il Potestà
Capi.no et maggior Sindico di Perugia sia=
no tenuti, et debbiano ad istanzia di
d.o Camerlengo ò altro da eleggersi da
d.a arte fare bandire et publicare per li

luochi solliti, che quelli, che hanno stadiere
Coppe, o Coppetelli nelli molini siano
tenuti tutti a portarle a riuedere, et
agiustare a quel tale deputato da d.a arte
delli fabri infra termine di otto gior=
ni sotto la pena di libre 10. di denari
appare in d. rub.ca Parag.o 9.

1 Che gli ài g.li sarà data autorità et ufitio di
sigillare et riuedere le misure, et pesi, et
sigillando giusto incorrino nella pena di
libre 10 di denari. Ap.e in d.a rub.ca 124 Parag.o 10.

2 # Che tutta la giuriditione autorità, et facul=
tà che il presente Cap.lo da al maggior
Sindico, et Giudice se intenda, che habbia
luogo nell'ufitiale del Com.ne di Perugia
alq.le s'intenda data tutta la giuriditio=
ne, et autorità. Ap.e in d.a rub.ca Parag.o 11.

3 # Che li SS.ri Priori debbano eleggere un buono, et
idonio Cittadino Mercatante, et sia offi=
ce

61v

ce, et che habbia la bottega in piazza grande, o in sopramuro, il g.le debba tenere apresso di se il campione, et il marchio di tutte le dette misure, et pesi con li quali si possino agiustare l'altre misure et pesi, et vedere si li ucadi=tori vendano con buone, et giuste misure et pesi, et si se trovera alcuno haver tenuto et venduto con misure et pesi nò giusti, sia punito quel tale ipso fatto per il d.o ufitiale in soldi 100 per ciascheduna volta d'applicarsi per la metà al Com.re di Perugia, per la quarta parte all'accusatore, per l'altra quarta alli ufitiali, et si creda al giuramento dell'accu=satore con un testimonio. Ass.le in d.a rub.ca 124. Parag.o ii. fol 37. 38.

4 Che si possino vendere carne caprine et altre carne secondo la matricola dell'arte del macello nel macello chiamato il macello delle pecore posto in piazza di sopramuro apresso il macello grande, et d'altro dentro alle porte, et fuor delle porte et sobborghi ne i luo=

62v

citta appare nella Rub.ca 141 Parag.o 2 fol 41 fol. 41

Dell'ufitiale del Com.ne sopra l'osservanza delli statuti et sua autorità
Rub. 142

1 Che il sudetto ufitiale del Com.ne habbia giuridizione, et autorità fare osservare tutti li statuti della città, et fare essecutore delle pene tanto delli ufitiali forastieri, quanto della città, et suo contado, et possa procedere contra li trasgressori, et inobedienti di d.i statuti et leggi; et procedere contro di essi realmente, et personalmente, et con il detto d'un testimonio de vista condennarli nelle pene di d.i statuti et petti: comandando al Bargello, et altri essecutori di d.a città, che gli prestino aiuto, et favore ad ogni sua requisizione et istanza

chi soliti le carne buone nel campione del Com.ne
ind.o macello grande in P.S.P. ne i luoghi vicini
alla Chiesa di S.ta Croce, cioè dalla banda di
d.a Chiesa dalla casa delli Eredi della Giova=
na Ciambellatino al luogo chiamato il
borgo del giglio, et dall'altro lato della via
chiamata di sotto all'Hospitale dell'arte di pietra
et legname sino alla casa delli Eredi di Gotta=
rino di m.r Andrea al.s Lucino. In P.S. apresso
la porta di S. Simone per diece passi apresso
la d.a porta, tanto dentro quanto di fuori, et
similm.te p. diece passi tanto dentro quanto
di fuori all'arco del borgo di S.to Antonio. in
P.S.A. apresso, et fuori la porta sino al posto
per retta linia dell'arco della Chiesa di
S. Fortunato, per traverso nella via, che si
và alla Chiesa di S. Maria Nova. In P.S.S. appres=
so la Chiesa di S. Luca. In P.B. dalla porta della
mandola sotto verso la porta della Città, et in
qualsivoglia luogo sino alla porta di d.a

comandando anco alli afitiali et
sig.ri condutori del Campione della
pescioria, et salaia di d.a città et
loro ministri, sotto le pene da imporre=
gli a suo arbitrio, che l'obedischano,
con piena amministratione di poter
far tutto quello, che possino fare tutti
li altri ufitiali: cugiungendo che
il d.o ufitiale abbia di salario fio=
rini trenta a ragione di 90 soldi per
fiorino, et abbia la quarta parte
delle pene da reskuotersi per sua di
ligentia, con facultà di potere portar
arme offensive, et difensive per
se et un suo servitore. Ap.te in d.o
4 volume in d.a rub.ca 124 Parag. 1.

Che per il presente editto, e legge non
s'intenda derogato, ne in modo
alcuno pregiudicato alli statuti

63 v

concernēti alla giurisditione, et facultà di d.° ufitiale, quali in tutto è pertutto s'intendino confirmati nõ ostante cosa in contrario.

Et il d.° ufitiale di sua autorità possi chiamare qualsivoglia ufitiale, et essecutore di d.a città, et siano obligati obedirlo et prestarli ogni aiuto, sotto pena perciascuno di quelli nõ l'obedissero di libre 50 di denari di aplicarsi per la metà a d.° ufitiale, et per l'altra a metà al Com.re [?] à pare in d.a Rub.ca Parag.o 2.°

Et il d.° ufitiale debbia stare a sindicato auanti li SS.ri Priori di d.a città, o da eleggersi per essi per otto giorni doppo finito il suo uffitio, et doppo fatto il bando sopra ciò per li luoghi soliti aparè in d.a Rub.ca Parag.o ultimo

Della Paglia da vendersi

Rub. 154

Che ciascuna soma di paglia da vendersi
debbia essere almeno de de 150 libre
Ap.ce nella Rub.ca 154 Parag.o 1 fol. 46.
Ne si possi vendere più di tre bolini, sotto
la pena di soldi 20, sicome in d.a Rub.ca

Vv

VIIv

Di
4